

ORIGINALE

Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

Verbale della Seduta del
Consiglio Comunale

dd. 24 MARZO 2015
ad ore 20.30

Il giorno **VENTIQUATTRO** del mese di **MARZO** dell'anno **DUEMILAQUINDICI**, alle **ore 20,30** presso la Sala consiliare della Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione (Avviso di convocazione prot. nr. 3425 dd. 17.03.2015).

Presenti n. 20 Consiglieri, i signori:

1. LEONARDI LORENZO Presidente del Consiglio comunale
2. GOTTARDI MATTIA Sindaco
3. ANTOLINI EUGENIO Vice Sindaco
4. FAILONI MARIO Assessore
5. SALVATERRA FRANCESCO Assessore
6. SCALFI LUCA Assessore
7. ZAMBONI ROBERTO Assessore
8. GIRARDINI MIRELLA Assessore (entra al punto 4)
9. ANTOLINI ROBERTO.....Consigliere
10. ARMANI ALBERTO Consigliere
11. BALLARDINI CARLO Consigliere
12. BALLARDINI GIOVANNI Consigliere
13. FERRARI MANUELAConsigliere
14. BONOMI ARRIGO Consigliere
15. MORSELLINO ANDREA.....Consigliere
16. MARANER ADRIANO Consigliere
17. SCANDOLARI GIOVANNA Consigliere
18. GIACOMUZZI MARIA EMANUELA.....Consigliere
19. OSS MICHELE.....Consigliere
20. PELLEGRINI MASSIMO.....Consigliere

Assenti giustificati i signori:

=====

Assiste il Segretario Generale dott. Diego Viviani.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Lorenzo Leonardi, nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dei punti iscritti all'Ordine del Giorno.

ORDINE DEL GIORNO
del 24.03.2015

1. Nomina scrutatori.
2. Eventuali domande di attualità.
3. Interpellanza a risposta scritta dei gruppi Progetto Comune, Rinnovamento e Tione & Saone in Comune dd. 27.02.2015 in merito al progetto Renovatio Thione.
4. Interpellanza dd. 16 marzo 2015 della Consigliera Maria Emanuela Giacomuzzi avente ad oggetto: "Delibere giuntali 33 e 52 del 2015".
5. Interpellanza dd. 16 marzo 2015 della Consigliera Maria Emanuela Giacomuzzi avente ad oggetto: "Delibera 15/2015 e 45/2015".
6. Interpellanza dd. 16 marzo 2015 della Consigliera Maria Emanuela Giacomuzzi avente ad oggetto: "Taglio legna sulla p.f. 1006 in C.C. di Saone".
7. Approvazione del Bilancio di previsione esercizio 2015 e triennale 2015-2017 dell'Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento.
8. Approvazione variazioni al Bilancio di previsione 2014 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Tione di Trento (2° provvedimento).
9. Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Tione di Trento. Approvazione Bilancio di previsione per l'anno 2015 ed impegno di spesa per erogazione contributi ordinari e straordinari 2015.
10. Affidamento a terzi della gestione del servizio di Asilo nido comunale e relativo disciplinare. Provvedimenti in merito.
11. Acquisizione a titolo gratuito dalla P.A.T. delle p.f. 1555/1, 1555/2 e 1555/3 C.C. Saone.
12. Esame ed approvazione dell'accordo di programma per la realizzazione delle piste ciclo pedonali nelle Giudicarie.
13. Approvazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile del Comune di Tione di Trento (P.A.E.S.).
14. Lavori di realizzazione di una zona sportiva sulla p.f. 90/2 in C.C. Saone. Approvazione del progetto preliminare.
15. Approvazione del Piano di Lottizzazione relativo all'area "Ex Park Hotel" compresa tra via Pinzolo e via Circonvallazione nell'abitato di Tione. Adozione preliminare della variante puntuale al PRG conseguente all'approvazione del Piano di Lottizzazione.
16. Proroga della convenzione con il Comune di Ragoli per la gestione del punto di lettura della Biblioteca Comunale.
17. Proroga della convenzione con il Comune di Villa Rendena per la gestione del punto di lettura della Biblioteca Comunale.
18. Permuta con il sig. Flavio Salvaterra di fondi situati in località Grom, sul C.C. Tione I.
19. Permuta della p.f. 1281 C.C. Tione I, di proprietà comunale e situata a lato di Via Brescia, con la neo p.f. 3282/1 C.C. Tione I, di proprietà della F.lli Pellegrino di Pellegrino Francesco & C. snc e situata in località Pispont.

Punto 1 all'O.d.G.

OGGETTO: Nomina scrutatori.

Il Presidente apre la seduta e verifica che c'è il numero legale.
Nomina scrutatori i Consiglieri Ballardini Carlo e Scandolari Giovanna.

Punto 2 all'O.d.G.

OGGETTO: Eventuali domande di attualità.

Non ci sono domande di attualità.

Punto 3 all'O.d.G.

OGGETTO: Interpellanza a risposta scritta dei gruppi Progetto Comune, Rinnovamento e Tione & Saone in Comune dd. 27.02.2015 in merito al progetto Renovatio Thione.

La Consigliera Scandolari dà lettura dell'interpellanza, ad atti a verbale. Evidenzia che la risposta è stata data dal Vicesindaco anche se l'interpellanza era rivolta al Sindaco. Il Sindaco spiega che in quei giorni era assente e quindi ha risposto il Vicesindaco, che lo sostituisce in caso di assenza.
Il Vicesindaco dà lettura della risposta.



Gruppo Consiliare
PROGETTO COMUNE



Gruppo Consiliare
RINNOVAMENTO



Gruppo Consiliare
TIONE & SAONE in COMUNE

h. 11,62



Alla Cortese attenzione del
Sig. Sindaco
Avv. Gottardi Mattia

Oggetto: interpellanza con risposta scritta ai sensi dell'art.65 del regolamento interno del consiglio comunale

Siamo ormai giunti alla fine di questa legislatura e il mega progetto "Renovatio Thione" per una riqualificazione della borgata ha portato in giro tanti pensieri e tante idee che però, oltre che alcuni articoli sui giornali locali e sul bollettino comunale, non hanno coinvolto in modo significativo tutta la cittadinanza.

Noi ne siamo veramente rammaricati, perché riteniamo che questo significativo progetto doveva essere presentato alla popolazione in maniera chiara, dato che proprio la cittadinanza ne usufruirà nei prossimi decenni.

Ora chiediamo delle risposte chiare puntando il nostro obiettivo sul parco che fa parte del progetto, fermo restando le nostre perplessità sulla pedonalizzazione dell'area centrale, lo spostamento del monumento ai caduti e sulle numerose barriere architettoniche dell'intera area:

1. **Considerato** che la petizione relativa all'abbattimento degli alberi per la "Renovatio Thione" consegnata al Comune di Tione di Trento in data 23 dicembre 2014 faceva esplicito riferimento in particolare ai tre esemplari di ginkgo biloba.
2. **Considerato** altresì che la risposta scritta del Sig. Sindaco Avv. Mattia Gottardi in data 15 gennaio 2015 assicurava che "...è prevista la conservazione e la valorizzazione della quasi totalità delle alberature presenti."
3. **Considerato** poi che nell'articolo apparso su L'ADIGE il 24 gennaio 2015 lo stesso Sindaco confermava che il taglio delle piante "non c'è scritto da nessuna parte né nel progetto, né nella relazione".

4. **Considerato** ancora che nell'articolo apparso su IL TRENTINO il 24 gennaio 2015 lo stesso Sindaco confermava nuovamente che "... il verde subirà una riduzione minima."
5. **Considerato** quanto precisato dal DIFENSORE CIVICO nella comunicazione del 28 gennaio 2015 (che si allega in copia) in cui si considerano fino a prova contraria "serie e fondate" le deduzioni del Sindaco relativamente alla "quasi totalità" degli alberi presenti nel parco che verrà salvata, a meno che non "vi sia una discrasia fra le affermazioni e la realtà delle cose".


Si domanda come si conciliano le rassicurazioni suddette con la documentazione relativa ai lavori previsti, dal momento che:

- A) analizzando l' **IMPIANTO VEGETAZIONALE** del 18 marzo 2014 risulta che dei **45 alberi attuali** che compongono il parco, **13 verranno abbattuti (quindi circa un terzo!!!)** tra loro proprio i **3 ginkgo biloba** e **7 ippocastani** tra i quali quello più imponente e di maggiori dimensioni;
- B) nella **RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA** del 18 marzo 2013 a pag. 4 si dice che "... Il Parco verde ha una dimensione notevole rispetto al contesto urbano in cui si trova, soprattutto in profondità rispetto alla via principale sulla quale si attesta..." e a pag. 7 si ribadisce: "... Si diceva già delle rilevanti dimensioni planimetriche di questa area a verde alberato, forse un leggero fuori scala rispetto al contesto nel quale si trova inserita che la rende non completamente vissuta... Con il progetto le dimensioni del Parco sono state riviste, accorciandolo sia nella parte terminale verso il parcheggio, che così viene ampliato, e sia nella parte verso la Via. Si è cercato di conferirgli una nuova geometria così da renderlo più proporzionato e "luminoso", un luogo di tranquillità, spazio di meditazione altro rispetto alla Via, che risulterà più lontana in quanto l'accorciamento del Parco ha dato spazio ad un nuovo luogo urbano...";
- C) osservando il **VISTE RENDER** del 18 marzo 2014 si nota come la zona a prato venga notevolmente ristretta e gli ippocastani lungo il viale siano soffocati dalla pavimentazione a danno delle loro radici e quindi della loro salute.

Aspettando risposte chiare e scritte porgiamo distinti saluti.

Per i gruppi di minoranza

il consigliere Giovanna Scandolari



Si allega copia della citata documentazione

Tione 27 febbraio 2015

Stim. Comune di Tione di Trento
Piazza Cesare Battisti, 1
38079 Tione di Trento (TN)

e, p.c.

Stim. Ufficio del Difensore civico
Palazzo della Regione
Via Gazzoletti, 2
38122 Trento



Oggetto: abbattimento alberi per "Renovatio Thione"

Noi sottoscritti, censiti del Comune di Tione, esponiamo le considerazioni che seguono circa le operazioni urbanistiche di cui all'oggetto.

Negli ultimi tre anni abbiamo già assistito all'abbattimento, per motivi diversi, di due faggi secolari, veri monumenti di valore storico e culturale che rendevano splendido il Parco Saletti.

Poiché siamo convinti - come afferma la Legge nazionale 10/2013 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani" - che gli alberi monumentali costituiscano un valore non solo ambientale, ma anche culturale, quali segni di identità di un luogo e della gente che in esso vive, riteniamo di dover evidenziare le criticità della progettata trasformazione dell'altro Parco di Tione, quello che si affaccia su Piazza Cesare Battisti e su Viale Dante.

Anche se l'abitato ha la fortuna di essere circondato da boschi e prati, pure al suo interno le oasi di verde sono irrinunciabili per il benessere di chi ci vive.

Quindi, avendo l'opportunità di possedere un parco come quello suddetto, sintesi di storia e natura, per il felice inserimento del monumento ai caduti, dei giochi d'acqua dei laghetti e di varie essenze arboree di valore (ippocastani, faggi, betulle, aceri, tigli, platani ed in particolare ginkgo biloba) riteniamo estremamente opportuno che si riconsiderino le conseguenze della progettazione urbanistica in esame.

In particolare, tenendo conto che il ginkgo biloba è un fossile vivente ed unica specie ancora sopravvissuta della famiglia Ginkgoaceae, ma anche dell'intero ordine Ginkgoales e della divisione delle Ginkgophyta, che è la pianta più anticamente citata al mondo (la descrizione nella medicina cinese risale al 2800 a.C.) e che il parco ne vanta tre individui già molto sviluppati ed in buonissimo stato, ci chiediamo se ci si renda conto a che cosa si rinuncia con l'abbattimento di queste piante.

Alla bellezza che possediamo e che è frutto di tanti anni di crescita, rinunceremmo avendone in cambio maggior cementificazione e alcuni giovani alberelli del tutto incapaci

per anni e anni di darci ciò che le piante attuali ci forniscono abbondantemente, cioè ombra e ossigeno, oltre che lo spettacolo delle trasformazioni stagionali del loro fogliame...

E ciò a fronte di un impiego di fondi notevole, in presenza di una crisi economica che sembra suggerire un utilizzo più attento delle risorse disponibili.

Ci chiediamo, in sintesi, quanto questo cambiamento giovi in tutti i sensi: ambientale, economico, educativo, poiché è dubbio che le giovani generazioni potranno veramente giovare delle trasformazioni del parco giochi che apprezzano moltissimo così com'è.

Il cambiamento che si prospetta è irreversibile: per ora però ci sarebbe ancora il tempo di ripensarci...

Benché non sia stata accettata dal Consiglio Comunale l'idea di sottoporre i progetti ad una consultazione popolare, avanzata dalla minoranza nel marzo 2012, auspichiamo che si possa rivedere la decisione assunta.

Non chiediamo di fare alcun intervento, ma di conservare quanto più possibile i beni comuni individuando soluzioni alternative, a basso costo, a tutto beneficio della collettività.

Ci auguriamo quindi che si possa riaprire un dibattito costruttivo sul problema, per risolverlo in un modo più equilibrato e meno stravolgente la fisionomia di Tione.

Distintamente

La referente della petizione
Nicoletta Negri
Via Durone n° 3
38079 Tione di Trento (TN)



Tione di Trento, 16 dicembre 2014

FIRME PER ADESIONE

Cognome/Nome	Indirizzo completo	Firma
Betti - Luisa	Via Pozedino 2	Luisa Betti
LATTES ELENA	Via Piave 12-C TIONE	Elena Lattes
BRUCA SAUDA	VIA TRE NOVEMBRE 31 ^{RONCOVE}	Bruca Sauer
PALETTI ROSELLA	VIA ALDO BRONZI	Rosella Paletti
Mempro Giulia	V. Febbraio 14	Mempro Giulia
Sansoni Laura	Via Fabio Filzi 13	TIONE
Ventura Anna Maria	Viale Dante 37	Tione
Ventura Renata	V. G. PRATI	TIONE
Bertelli Lucia	Via dei Monti 93	TIONE
ZAMBONI LIVIA	VIA DELLA CROCE 10	Livia Zamboni
LORENZINI CINZIA	VIALE DANTE 1	Cinzia Lorenzini
MAFFEIS CRISTIANO	VIALE DANTE 1	Cristiano Maffei
Gottardi Alessandro	Via del Forozzo	Alessandro Gottardi
Sebastiani Alba	VIA G. PRATI 19	Alba Sebastiani
ANNA SALVAFERRA	VIA DEI MONTI, 22	Anna Salvaferra
DE HAIO FRANCESCA	VIA ROMA, 55	Francesca De Haio
VINCENZO MARIO	VIA ROMA, 55	Vincenzo Mario
WAGNER MARIA	VIA CIRCONVALLAZIONE 47	Maria Wagner
IRMA FORESTI	VIA S. INZOLA 51	Irina Foresti
PETRI CARMA	V. SALETTI 5	Carma Petri
PEDRETTI ARLO	Piazza Pleb's TIONE	Arlo Pedretti
PEDRETTI ANTONIO	V. DAZIO TEMPESTA, 3 TIONE	Antonio Pedretti
MARIANI CRISTINA	VIA CAURO 17/A TIONE	Cristina Mariani



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Garante dei minori

DIFENSORE CIVICO PROVINCIA AUTONOMA TRENTO



Prot. n. DCTN/0003316/P

Trento, 23/12/2014

Egregio Signore
Mattia GOTTARDI
Sindaco del Comune di
38079 TIONE (TN)

Oggetto: pianificazione urbanistica e tutela degli spazi verdi nel centro di Tione

Egregio signor Sindaco,

si forma la presente con riguardo all'allegata petizione d.d. 16/12/2014 del gruppo di cittadini "*Renovatio Thione*", i quali evidenziano profili critici di rilievo circa l'abbattimento di piante di alto fusto nel centro di Tione.

Impregiudicate restando le valutazioni di merito di codesta rispettabile Amministrazione, alla luce delle argomentate istanze dei cittadini firmatari si chiede cortesemente di conoscere le valutazioni del Comune stesso circa la richiesta agli atti.

Nella certezza della sensibilità con cui verrà esaminata la petizione in esame, mentre si resta in attesa di un cortese riscontro, si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

Funzionario referente:
Saverio Agnoli/lc

IL DIFENSORE CIVICO
GARANTE DEI MINORI
- Daniela Longo -

Allegati:
- copia petizione



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Garante dei minori

DIFENSORE CIVICO PROVINCIA AUTONOMA TRENTO



Prot. n. DCTN/0003319/P

Trento, 23/12/2014

Gentile Signora
Nicoletta NEGRI
via Durone, 3
38079 TIONE (TN)

Oggetto: pianificazione urbanistica nel centro di Tione.

Gentile signora Negri,

si trasmette copia della lettera inviata al Comune di Tione, con riserva di fornirle gli elementi del caso non appena perverrà un riscontro in merito.

In attesa di novità, si saluta cordialmente.

Funzionario referente:
Saverio Agnoli/lc

IL DIFENSORE CIVICO
GARANTE DEI MINORI
- Daniela Longo -

Allegati:

- intervento del Difensore civico di data odierna



COMUNE DI TIONE DI TRENTO

Provincia di Trento
38079 TIONE DI TRENTO (TN) - P.zza C. Battisti, 1
Tel. 0465/343110 - Fax 0465/343119
Cod. Fisc. 00338020227 e P. IVA 01835650227
www.comunetioneditrento.it
UFFICIO SEGRETERIA
Tel. 0465/343170
e-mail: segreteria@comunetioneditrento.it

Prot. n. 665 /2015

Tione di Trento, lì 15 gennaio 2015

OGGETTO: pianificazione urbanistica e tutela degli spazi verdi nel centro di Tione.

Gent.ma Sig.a
Nicoletta Negri
Via Durone, 3
38079 Tione di Trento

In risposta alla Sua lettera del 16 dicembre 2014 si comunica che la Giunta comunale nella seduta del 29 dicembre 2014 ha preso visione della stessa e della petizione di cui Lei è referente per un gruppo di residenti a Tione di Trento, riguardante la richiesta di non procedere all'abbattimento di determinati alberi in fase di realizzazione del progetto "Renovatio Thione".

L'Amministrazione comunale Le ricorda che il progetto è stato più volte dibattuto e discusso nelle sedi istituzionali ed anche pubblicamente. In secondo luogo si osserva che, contrariamente a quanto lamentato nella Vostra comunicazione, è prevista la conservazione e la valorizzazione della quasi totalità delle alberature presenti.

Cordiali saluti



IL SINDACO
avv. Mattia Gottardi



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Garante dei minori

Gentile Signora
NEGRI NICOLETTA
Via DURONE n. 3
38079 TIONE

DIFENSORE CIVICO PROVINCIA AUTONOMA TRENTO



Prot. n. DCTN/0000226/P

Trento, 28/01/2015

Oggetto: F. 745/14 – pianificazione urbanistica nel centro di Tione

Gentile signora Negri,

si fa seguito ai contatti intercorsi ed alla nota – per quanto molto generica – del 15 gennaio 2015, in cui il Sindaco assicura che nella sostanza, salvo eccezioni di rilievo marginale, la “*quasi totalità*” degli alberi presenti verrà salvata.

Dato che già disponete della documentazione progettuale, non si ritiene opportuno insistere per ottenere indicazioni più puntuali dal Sindaco.

Se come lei riferisce vi è ragione di ritenere che vi sia una discrasia fra le affermazioni e la realtà delle cose, sarà cura di questo Ufficio formulare le conclusioni del caso, qualora emergesse la - da voi lamentata - funzione di sostanziale travisamento dei fatti delle assicurazioni fornite.

Al momento, per le ragioni illustrate anche telefonicamente, è ragionevole e corretto, sul piano istituzionale, che il Difensore civico ritenga serie e fondate le deduzioni del Sindaco.

Con i migliori saluti.

Funzionario referente
Saverio Agnoli/ip

IL DIFENSORE CIVICO
GARANTE DEI MINORI
- Daniela Longo -

Tione | Il sindaco Mattia Gottardi: «Un progetto che cambia in meglio il paese»

«Su Renovatio, notizie false»

TTONE - Può piacere o non piacere, ma quella che si sta dando di Renovatio Tione è un'immagine distorta.

Questo, in estrema sintesi, il concetto che il sindaco **Mattia Gottardi** esprime entrando nel merito del progetto di arredo urbano destinato a cambiare l'immagine del paese. Dal verde alla pedonalizzazione, dal piano parcheggi al taglio delle piante: troppe per Gottardi le imprecisioni che stanno circolando. «Per cominciare - spiega - si continua a ripetere che ci sono molte modifiche rispetto al preliminare, in realtà il fatto è che in quel frangente era stata fatta solo una suddivisione in aree».

Garantito per Gottardi anche il mantenimento del «verde» «abbiamo deciso di chiudere anche una parte di strada per eliminare tutte le barriere fisiche tra questi spazi quindi in realtà sarà tutto parco, in parte attrezzato e in parte no».

Respinte al mittente anche le considerazioni riguardanti la viabilità su Via

le Dante, i parcheggi e il taglio degli alberi. «Per quanto riguarda il viale - continua il sindaco - mi preme sottolineare che non è stata prevista nessuna isola pedonale, ma solo uno spartitraffico che permetterà una buona circolazione anche nel caso di chiusura di Piazza Cesare Battisti».

Infine, nessuna pedonalizzazione «il centro - aggiunge - potrà essere chiuso all'occorrenza, ma la viabilità viene garantita». L'obiettivo è comunque quello di valorizzare Piazza Cesare Battisti «in modo che - continua - non sia più un parcheggio, ma un punto di riferimento». A permettere questa trasformazione per Gottardi sono in buona parte i parcheggi realizzati e in via di realizzazione tra cui, sottolinea «il parcheggio pertinenziale Ballardini in via Nazario Sauro, quelli della Cassa rurale, che ci verranno consegnati in primavera, e i posti macchina interrati sotto la Barchessa».

Imperativo anche «sciogliere» il nodo

relativo al taglio delle piante «non c'è scritto da nessuna parte né nel progetto, né nella relazione. Anzi, abbiamo l'ipocastano diventerà il perno centrale di Piazza Cesare Battisti».

Nessun dubbio nemmeno sulla petizione presentata a difensore civico e comune «premesso che - spiega Gottardi - ogni segnalazione va tenuta in considerazione anche se viene posta da 1 abitante, si tratta di 35, persone legate a Tione quindi meno dell'1% della popolazione».

Spazio anche alla comunicazione «a suo tempo abbiamo fatto degli incontri e se ne è parlato più volte nei notiiziari comunali».

In sostanza «molte di queste osservazioni rientrano nel giusto clima elettorale».

Non manca poi un affondo sull'iniziativa delle «Comunarie» che si svolgeranno domani «per noi questa è una proposta rivolta al loro gruppo di riferimento».

J.P.

24/01/2015 L'ADIGE

LA RIQUALIFICAZIONE IN CENTRO

«Tione non perde alcun albero»

Il sindaco Gottardi risponde agli oppositori: «Solo disinformazione»


● TIONE

Sul Parco, il sindaco di Tione, Mattia Gottardi, non ci sta. «Sono state dette un mucchio di inesattezze». Dice. «Chi ha la pretesa di voler amministrare domani, dovrebbe avere almeno l'obbligo di informarsi, prima di dare dei ragguagli sbagliati». Ce l'ha con il gruppo "Proposta per L'Alternativa" che, proprio con l'incontro sul futuro dell'area verde attigua al comune, ha aperto i giochi della prossima campagna elettorale. Il quadro dipinto dalla nuova forza politica che si pone in opposizione all'attuale amministrazione, è di un progetto fortemente devastante per il polmo-

ne di verde situato lungo viale Dante, sull'area interessata da "Renovatio Thione". "Progetto di riqualificazione urbana", così recitano gli elaborati progettuali, già finanziati al 95% dalla Provincia e in attesa dell'arrivo del denaro per dare l'avvio ai lavori. Ed è il 95% il numero che, secondo il primo cittadino di Tione, ricorre nel progetto. 95% è il contributo stanziato dagli organi provinciali. E 95% è la quantità di area-parco che verrà salvaguardata al termine dei lavori, a detta della Giunta, tra gli interventi più qualificanti della legislatura.

«Il verde - spiega Gottardi - subirà una riduzione minima. E le piante non saranno tagliate.

Novo sono gli ippocastani presenti nel parco. E nove saranno quelli che, a intervento finito, sverteranno lungo il fronte stradale. Tre di queste, così hanno garantito i progettisti, saranno trapiantate lungo il Viale». Quindi, secondo il primo cittadino, non c'è da temere nessun depauperamento delle maestose alberature che, seppur di grandi dimensioni, non dovrebbero avere nessun problema ad attecchire. Informazioni fuorvianti, sempre secondo il primo cittadino, sono state date sui parcheggi, sull'area giochi per bambini, sull'isola spartitraffico al centro della sede stradale, e persino sulla pedonalizzazione del centro. Che non sarà defi-



Il Parco di Tione: secondo il sindaco ne uscirà migliorato

nitiva. Ma modulare: a seconda delle necessità, per permettere lo svolgimento delle manifestazioni nella piazza antistante al comune. «Che una volta ristrutturata - dice Gottardi - sarà utilizzata per il mercato quindicennale del lunedì». Per quanto ri-

guarda i parcheggi, 24 troveranno posto in fondo al Parco, dove ora c'è un piccolo anfiteatro e dove il verde oggi è in pessime condizioni e terra di bisogni per cani. Mentre i posti macchina che, spariranno dalla piazza, saranno recuperati in parte sul re-

tro della Cassa Rurale dov'è in costruzione un parcheggio multipiano (75 interrati e 25 in superficie). Altri 20/25 posti auto pubblici sono invece già stati ottenuti nell'area attigua a casa Ballardini. Aree parcheggio che al massimo distano 50 metri o poco più dal centro, quindi, capaci di sopprimere agli spazi che verranno sottratti in piazza Cesare Battisti. Un cenno anche al monumento ai caduti. Il suo spostamento, vicino al palazzo Municipale, equivale a una valorizzazione. Insomma, a detta dell'avvocato Gottardi, con Renovatio Thione, il paese avrà tutto da guadagnare. Diventerà più bello e funzionale di prima. Alla faccia delle male lingue dell'opposizione che fanno disinformazione.

Dopo aver sentito le due campane, vien quasi il dubbio che i due fronti non stiano parlando dello stesso progetto, ma di due elaborati diversi. (e.z.)

25/01/2015

TRENTINO



Comune di Tione di Trento

Piazza Cesare Battisti n. 1, 38079 Tione di Trento (TN)
tel. 0465 343110 – fax 0465 343119 – www.comunetioneditrento.it
cod.fisc. 00336020227 – p.iva 01635650227

Prot. 3234 / 2015 gs

Tione di Trento, 13 marzo 2015

A: gent. sig.ra Consigliere Comunale
Giovanna Scandolari
Via Legione Trentina n. 7
38079 Tione di Trento (TN)

Oggetto: risposta all'interpellanza di data 27 febbraio 2015 relativa all'abbattimento di alberi previsto nel progetto di "Riorganizzazione, sviluppo e valorizzazione di un tratto di Viale Dante e di Piazza Battisti".

In risposta all'interpellanza, a risposta scritta, di data 27 febbraio 2015 (prot. 2472/2015) relativa all'abbattimento di alberi del parco pubblico di Viale Dante previsto nel progetto di "Riorganizzazione, sviluppo e valorizzazione di un tratto di Viale Dante e di Piazza Battisti", si evidenziano le seguenti considerazioni.

- a) Nella relazione tecnica generale del progetto definitivo, da lei citata, è esplicitamente chiarito che la ridefinizione dell'attuale zona a parco e il suo accorpamento con l'area giochi adiacente al municipio non comporteranno "alcuna diminuzione della superficie complessiva a verde pubblico prevista dall'attuale P.R.G.". Tale scelta progettuale è finalizzata ad offrire una più vasta area ad uso esclusivo dei pedoni e dei bambini, senza interferenze con la viabilità carrabile.
- b) Il progetto definitivo dell'opera prevede l'abbattimento di alcuni alberi di alto fusto con la successiva piantumazione di nuovi.
Nel progetto esecutivo si valuterà la ridefinizione degli interventi sul verde del parco, pur senza stravolgere l'impostazione generale della riorganizzazione dell'area, progettata sulla base delle finalità sopra indicate.
- c) Quanto sopra risulta coerente con le dichiarazioni del Sindaco, da lei riportate.

Si saluta cordialmente.



Il Vice Sindaco
Eugenio Antolini

Punto 4 all'O.d.G.

OGGETTO: Interpellanza dd. 16 marzo 2015 della Consigliera Maria Emanuela Giacomuzzi avente ad oggetto: "Delibere giuntali 33 e 52 del 2015".

La Consigliera Giacomuzzi dà lettura dell'interpellanza, ad atti a verbale.

Risponde il Vicesindaco, che illustra la risposta scritta predisposta, ad atti a verbale.

La Consigliera Giacomuzzi trova che non si sia chiarito, evidenzia che non c'è regolamento, non viene fatta comunicazione preventiva ai residenti, la risposta non la soddisfa. Rimane l'interrogativo su quanto chiesto a Scalfi e Marchiori, che in rapporto è quasi dieci volte quello chiesto a Falda.



Saone – 16 marzo 2015

INTERPELLANZA

Al Vicesindaco
Sig. Eugenio Antolini

OGGETTO : Delibere giuntali 33 e 52 del 2015

Con la presente chiedo che sia spiegato a tutti i presenti per quale motivo con le delibere in oggetto, sono state concesse alla Società agricola Falda di Ferrari Alberto di Breguzzo, porzioni di terreni agricoli appartenenti al Comune amministrativo di Tione di Trento, nei Comuni di Preore e Bolbeno, e quelle situate nella Frazione di Saone (attualmente oggetto di causa con l'Asuc di Saone) e in prima istanza con la delibera 33 a titolo gratuito e per 5 anni, e poi con la nr. 52 ad euro 50 annui, in seguito al ricorso alla delibera 33, presentato dal Sig. Giuliano Scalfi. Tali terreni sommati ammontano a circa 10.000 metri quadrati – un ettaro.

Dalle TABELLE PROVINCIALI, L'EQUO CANONE per i prati asciutti con produttività di 40 quintali per ettaro, è valutato da un minimo di 102.52 ad un massimo di 136.69 euro e malgrado le motivazioni addotte dalla delibera correttiva nr. 52, il canone richiesto è la metà di quello previsto dalle tabelle in questione.

Ad alcuni coltivatori residenti nella frazione comunale di Saone tra cui predetto il Sig. Scalfi sono invece stati richiesti pagamenti differenziati ed esosi, per quanto riguarda il costo in proporzione all'estensione del terreno affittato.

A Scalfi sono stati chiesti 50 euro x 950 metri quadrati, che quindi sarebbero circa 550 euro ad ettaro, mentre al Sig. Giuseppe Marchiori avete chiesto 35 euro per 598 mq. E qui siamo a 586 euro ad ettaro all'anno, tra l'altro ribadisco, su per terreno di proprietà della Frazione di Saone.

Dieci volte e più di quanto avete chiesto al Sig. Ferrari.

Perché non è stata indetta una gara per la concessione delle predette porzioni tra i coltivatori agricoli residenti nel territorio comunale che avreste almeno dovuto informare della disponibilità dei terreni?

Esiste un prezzario comunale che stabilisca quanto chiedere ai coltivatori, residenti e non?

Esiste un regolamento comunale che tuteli gli interessi dei censiti prima di quelli dei non residenti, che ottengono addirittura affitti gratuiti e costringono i residenti a ricorrere contro le vostre decisioni arbitrarie?

Chi decide a chi dare in concessione l'uso di un terreno agricolo comunale che ricordo è suolo pubblico, e di darlo ad euro zero o senza applicare un canone congruo per molti anni? Per quali motivi e con quale logica?

*Maria Emanuela
Giacomelli*



Risposta all'interpellanza relativa alle deliberazioni giuntali n. 33/2015 e n. 52/2015 (sfalcio di fondi società Falda ss di Breguzzo)

In coerenza con quanto già effettuato nel 2014, la Giunta Comunale ha deciso di concedere in uso al fine dello sfalcio ad un'impresa agricola di Breguzzo alcuni prati di proprietà comunale situati sui C.C. Preore e Bolbeno, soprattutto in considerazione del fatto che, altrimenti, l'Amministrazione Comunale avrebbe dovuto provvedere allo sfalcio degli stessi a proprie spese, tramite il personale del cantiere comunale, imprese specializzate o ricorrendo al personale occupato nell'ambito dell' "Intervento 19".

Le aree in questione effettivamente sfalciabili (ossia al netto di scarpate e sfridi) corrispondono a circa 5.500 - 6.000 m² complessivi. In particolare, le p.f. 90/2 e 90/6 C.C. Saone non sono oggetto di causa con l'A.S.U.C. di Saone, come invece erroneamente affermato dal Consigliere Giacomuzzi.

Recentemente l'Amministrazione ha individuato in 50,00 €/anno il corrispettivo minimo a fronte di tali concessioni in uso al fine dello sfalcio, sino a superfici di circa 10.000 m² utili complessivi.

Nel caso in oggetto, con la deliberazione n. 52/2015 (a modifica di quanto precedentemente deciso con la deliberazione n. 33/2015), la Giunta Comunale ha ritenuto opportuno richiedere tale corrispettivo minimo all'impresa di cui sopra, pur evidenziando che l'appetibilità dei fondi dati in concessione sui C.C. Preore e Bolbeno è decisamente scarsa, in considerazione della loro localizzazione e delle caratteristiche morfologiche, e che i fondi situati sul C.C. Saone, pur concessi in uso per cinque anni, potrebbero essere interessati già nel corso del 2015 da lavori connessi alla realizzazione del nuovo centro sportivo a servizio della frazione.

In coerenza con quanto sopra indicato, al sig. Giuliano Scalfi è stato chiesto il corrispettivo minimo di 50,00 €/anno di cui sopra per la concessione in uso, al fine dello sfalcio.

Invece, il corrispettivo richiesto al sig. Giuseppe Marchiori, pari a circa 35,00 €/anno, era stato stabilito con la deliberazione giuntale n. 332/2010.

L'uso al fine dello sfalcio di aree prive di una certa appetibilità agronomica, quali quelle in parola, viene concesso, di norma, al soggetto che ne fa richiesta senza alcuna gara.

Punto 5 all'O.d.G.

OGGETTO: Interpellanza dd. 16 marzo 2015 della Consigliera Maria Emanuela Giacomuzzi avente ad oggetto: "Delibera 15/2015 e 45/2015".

La Consigliera Giacomuzzi dà lettura dell'interpellanza, ad atti a verbale.

Il Vicesindaco dà lettura della risposta, ad atti a verbale, che spiega le varie compensazioni e l'assenza di perdita economica.

La Consigliera Giacomuzzi afferma che c'è una connessione con la pratica del ricorso e trova che ci sia perdita economica, ribadisce quanto affermato nell'interpellanza.

Il Vicesindaco ribadisce quanto già enunciato con la risposta.



Saone – 16 marzo 2015

INTERPELLANZA

Al Vicesindaco

Sig. Eugenio Antolini

OGGETTO : Delibera 15/2015 e 45/2015

Con la presente si chiede per quale motivo codesta amministrazione nonostante i ripetuti avvisi di comportamento non corretto, con le delibere n° 15 e 45/2015, continui a vincolare di uso civico alla sola Frazione di Tione, beni di proprietà del Comune amministrativo di Tione di Trento. In particolare mi riferisco alle pp.ff. 1465/2 – 1466 – 1467 – 1468 – 1469 e 1470 in C.C. Tione I.

Lo ripeto per l'ennesima volta, i beni intestati al Comune di Tione di Trento sono proprietà di Saone e Tione le due Frazioni che lo compongono, quindi dare un diritto di uso civico su un bene comunale alla sola frazione di Tione (alla Comunità di Tione) significa creare una disparità di trattamento con la Frazione di Saone (la Comunità di Saone).

Infine mi sorge un dubbio : visto che secondo la vostra teoria le proprietà del Comune di Saone sarebbero divenute proprietà del Comune amministrativo di Tione di Trento, visto il fatto che per voi i beni del Comune amm. di Tione di Trento sono solo della Frazione di Tione, non vorrei mai che un giorno i suddetti beni in contestazione con la Frazione di Saone diventassero solo della Frazione di Tione, visto il vostro continuo comportamento non corretto e poco rispettoso della storia della due Comunità di Saone e Tione, ma soprattutto della storia di aggregazione dei Comuni di origine, Saone e Tione.

In conclusione vorrei capire il perché non si vincolano di uso civico i sopra citati beni dell'ex Comune di Saone alla Frazione di Saone con la scusa di un ipotetico controllo della Corte dei Conti, ma invece si vincolano beni di proprietà del Comune amministrativo di Tione di Trento (composto dalla Frazione di Tione e dalla Frazione di Saone) alla sola Frazione di Tione, creando sicuramente un danno al Comune amministrativo di Tione di Trento.

Ma in questo caso la Corte dei Conti cosa ne pensa?

*Maria Emanuela
Giacomatti*



Risposta all'interpellanza relativa alle deliberazioni giuntali n. 15/2015 e n. 45/2015 (asta immobili loc. Le Dosse)

Le due deliberazioni giuntali in questione costituiscono una mera esecuzione degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 61/2013 del 18 dicembre 2013.

La diminuzione del patrimonio di uso civico della Frazione di Tione sarà compensata (ai sensi dell'art. 16 della L.P. 6/2005) mediante l'apposizione del vincolo su beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

Contemporaneamente, tale diminuzione del patrimonio disponibile del Comune sarà compensata con i proventi della vendita all'asta degli immobili situati in località Le Dosse, utilizzati ai sensi dell'art. 10 della L.P. 6/2005: **conseguentemente, il Comune non subirà alcuna perdita economica.**

Sulla base di tali considerazioni, non si riscontra alcuna disparità di trattamento tra le Frazioni di Saone e di Tione.

Infine, non si riscontra alcuna connessione tra quanto sopra e la causa in corso con l'A.S.U.C. di Saone.

Punto 6 all'O.d.G.

OGGETTO: Interpellanza dd. 16 marzo 2015 della Consigliera Maria Emanuela Giacomuzzi avente ad oggetto: "Taglio legna sulla p.f. 1006 in C.C. di Saone".

La Consigliera Giacomuzzi dà lettura dell'interpellanza, ad atti a verbale.

Il Vicesindaco dà lettura della risposta, ad atti a verbale, e spiega.

La Consigliera Giacomuzzi ribadisce quanto già affermato nell'interpellanza e sostiene che c'è confusione tra uso civico e beni comunali da parte della Maggioranza.

Il Consigliere Maraner chiede come mai non si è approvato il verbale dell'ultima seduta.

Il Presidente risponde che non c'è stato il tempo per redigerlo.

Il Consigliere Maraner chiede come si farà per approvarlo.

Il Sindaco risponde che ci sarà probabilmente un ultimo Consiglio, come chiesto dagli uffici per motivi di scadenze.



Saone – 16 marzo 2015

INTERPELLANZA

Al Vicesindaco

Sig. Eugenio Antolini

OGGETTO : Taglio legna sulla p.f. 1006 in C.C. di Saone.

Con la presente si chiedono chiarimenti in merito al taglio di legna di faggio sulla p.f. 1006 C.C. Saone, per i seguenti motivi:

La p.f. 1006 in C.C. Saone è di proprietà del Comune amministrativo di Tione di Trento, quindi di Saone e Tione, Frazioni del suddetto Comune amministrativo ed esente di iscrizione di nessun vincolo di Uso civico.

Si chiede come mai, vista la carenza di legna di faggio nella Frazione di Saone, codesta amministrazione abbia deciso di vendere la legna in seguito ad una richiesta di una ditta privata la Edilorenzi di Lorenzi Marco e a trattativa diretta, anche se sarebbe potuta essere messa all'asta tra i censiti di tutto il Comune residenti della Frazione di Tione e della Frazione di Saone?

La legna presente sulla p.f. 1006 C.C. Saone è di proprietà del Comune amministrativo di Tione di Trento e quindi i saonesi avevano gli stessi diritti dei tionesi di acquistare la legna presente sulla particella, ma non di esercitarvi il diritto di Uso civico, come è invece avvenuto per signori Delugan Mauro e Alessandro, due persone residenti nella Frazione di Tione, cui sono state concesse 2 "part" di legna per la cifra di 20 euro cadauna, tariffa da diritto di Uso civico e non da vendita.

Se è stata concessa la "part della legna" a un tionesese su un bene di proprietà del Comune amministrativo di Tione di Trento, sicuramente è stato creato danno alle casse comunali in quanto la legna doveva essere messa all'asta e venduta al miglior offerente. Qui ci sarebbe l'estremo per una segnalazione alla Corte dei Conti.

E' evidente il continuo modo scorretto di interpretare la gestione delle proprietà del Comune di Tione di Trento allo stesso modo di quelle della Frazione di Tione, creando disparità di trattamento con la Frazione di Saone.

*Maria Emanuela
Giacomuzzi*



Risposta all'interpellanza relativa alla legna tagliata sulla p.f. 1006 C.C. Saone

L'Amministrazione Comunale, in considerazione del fatto che la ditta Edillorenzi stava operando un taglio di legname di proprietà del Legato Sale in località Longagiot, ha ritenuto di vendere n. 4 piante di abete rosso (in piedi) e circa 130 qli di legna situati su proprietà comunale.

Detto legname è stato venduto al prezzo offerto dalla ditta, ritenuto congruo dall'Amministrazione sentito in merito il custode forestale. **Tale vendita ha riguardato beni patrimoniali disponibili del Comune e non beni di uso civico.**

Contemporaneamente, un privato, residente e proprietario di fondi limitrofi, ha chiesto di poter acquistare una certa quantità di legna di faggio presente sui medesimi fondi comunali di cui sopra. Nulla ostando al riguardo, tale vendita è stata autorizzata richiedendo il corrispettivo normalmente chiesto per le "part" di legna dell'uso civico, per analogia, pur essendo la legna in questione un bene patrimoniale disponibili del Comune e non un bene di uso civico.

Punto 13 all'O.d.G.

Deliberazione n. 8/2015 dd. 24.03.2015

OGGETTO: Approvazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile del Comune di Tione di Trento (P.A.E.S.).

II. CONSIGLIO COMUNALE

Con deliberazione n. 41/2013 del 28 agosto 2013 il Consiglio Comunale ha stabilito di aderire al cosiddetto "Patto dei Sindaci", un accordo programmatico a livello europeo che vede coinvolte le autorità locali e regionali impegnate ad aumentare l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nei loro territori. Attraverso il loro impegno i firmatari del Patto intendono raggiungere e superare l'obiettivo di riduzione del 20% delle emissioni di CO₂ entro il 2020 fissato dall'Unione Europea il 9 marzo 2007 con il documento "Energia per un mondo che cambia".

Con la deliberazione consiliare sopra citata è stato specificato che l'adesione al "Patto dei Sindaci" debba essere solo la premessa per l'adozione di un Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (P.A.E.S.), finalizzato alla riduzione delle emissioni di CO₂ sul territorio comunale: a tal fine, con detto provvedimento è stato dato mandato alla Giunta di conferire l'incarico di redazione del P.A.E.S..

Conseguentemente, con deliberazione n. 128/2014 la Giunta Comunale ha affidato all'impresa P.A.E.S. srl – Pianificazione Ambientale Energetica Sostenibile, con sede a Trento, l'incarico di redazione del P.A.E.S., stabilendo il corrispettivo per tale prestazione in 15.860,00 € (inclusi contributo C.N.P.A.I.A. 4% e i.v.a. 22%). Specificamente, con il provvedimento giuntale sopra citato è stato stabilito che sarebbe stato effettuato anche l'audit energetico dei principali edifici comunali nonché verificate le loro potenzialità da energia fotovoltaica.

La spesa complessiva di cui sopra è finanziata in parte con contributo della P.A.T., ai sensi della L.P. 20/2012 (per 9.516,00 €), e per la parte residua con mezzi dell'Amministrazione (6.344,00 €).

Il 29 dicembre 2014 l'impresa incaricata ha consegnato il P.A.E.S. nonché l'audit energetico dei principali edifici comunali, documenti depositati agli atti ed ai quali si rinvia per il dettaglio (prot. 742/2015). Peraltro, nelle conclusioni del P.A.E.S. è evidenziato che "Il Comune di Tione di Trento, nell'aderire al Patto dei Sindaci, ha deciso di porsi degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO₂ che coinvolgono tutti i settori, pubblici e privati, responsabili di tali emissioni. L'obiettivo di riduzione minimo individuato è del 23,3%. Gran parte delle possibilità di riduzione delle emissioni ricadono nel settore privato, motivo per cui il Comune deve farsi carico della divulgazione e della sensibilizzazione delle tematiche riguardanti il risparmio energetico. Le attività di comunicazione e di divulgazione delle best practices promosse dal Comune potranno incrementare anche notevolmente il tasso di riduzione delle emissioni di CO₂, tuttavia tale contributo non è stato incluso nel presente PAES al fine di non sovrastimare l'obiettivo di riduzione previsto".

- Esaminata la documentazione depositata agli atti al prot. 742/2015;
- visto il T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/I./2005;
- visto lo Statuto del Comune, come modificato con la deliberazione consiliare n. 25/2014;
- acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, espresso dal responsabile della struttura interessata, e preso atto che la stessa non ha rilevanza contabile e, pertanto, non è necessario acquisire il parere

del responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 81, c. 1, del T.U.L.R.O.C., approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
con voti favorevoli n. 20, contrari n. 0, astenuti n. 20, espressi per alzata di mano dai n. 20 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (P.A.E.S.) del Comune di Tione di Trento nonché l'audit energetico dei principali edifici comunali, documenti predisposti dall'impresa P.A.E.S. srl di Trento e depositati agli atti al prot. 742/2015;
2. di incaricare il Sindaco, quale legale rappresentante del Comune, dell'adesione formale al "Patto dei Sindaci" di cui in premessa;
3. di incaricare la Giunta Comunale dell'attivazione delle azioni previste nel P.A.E.S. sopra approvato al fine della riduzione delle emissioni di CO₂;
4. di incaricare la Giunta Comunale, il Sindaco e gli uffici comunali, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica;
5. di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

Punto n. 13 all'OdG

INTERVENTI

Il Presidente afferma che viene anticipata la trattazione del punto 13 all'OdG.

Il Vicesindaco introduce il punto, richiamando quanto fatto in conseguenza dell'adesione al Patto dei Sindaci; il punto viene anticipato in quanto è presente il dott. Bonomi che fa parte del gruppo di professionisti che ha redatto il PAES.

Il dott. Bonomi spiega inizialmente il Patto dei Sindaci, in Europa oltre 8000 Comuni, in Italia oltre 3000 Comuni hanno aderito.

Spiega cosa fa il PAES: cerca di valutare il consumo di energia per capire come si possa organizzare il risparmio energetico.

Si parte da dati del 2009 che sono i primi disponibili, grazie ad ASM per i consumi elettrici e di metano, ed ad ACI per il consumo dei veicoli. Si sono valutati in particolare tre settori: pubblico, privato, autoveicoli (17 mila ton di CO2 emessa); gli edifici pubblici rappresentano un settore di scarsa incidenza sui consumi. I consumi sono principalmente effettuati dalle residenze private (oltre il 35%), terziario o industria circa il 25% e il traffico automobilistico (oltre il 35%). L'obiettivo è ridurre i consumi di circa il 20%; lavorando solo sugli edifici comunali la riduzione di emissione di CO2 può essere solo molto più contenuta. Quindi bisogna che il Comune agisca per incentivare il risparmio di energia da parte dei privati. Al 2014 circa un megawatt di potenza da impianto fotovoltaico dà un risparmio, in un'ottica di traguardo finale, per circa un 11%.

Bisogna poi lavorare sugli edifici privati, tramite il regolamento edilizio. Si può cercare di arrivare ad edifici che producono meno CO2. Questo può ridurre le emissioni di oltre 700 ton di CO2.

Come Provincia c'è un obiettivo vincolante relativo alle pompe di calore e altri interventi in campo di produzione di tecnologia a basso consumo. La Provincia lavora su questo settore. Il Comune può incentivare comportamenti di risparmio energetico tramite i propri strumenti, es. bollettino comunale, come si è fatto a dicembre con l'opuscolo relativo al risparmio.

Ad oggi (31.12.2014) si è già raggiunto un risparmio energetico di circa l'11%. Questo grazie anche al cambio di auto con auto nuove euro 6. L'obiettivo finale ponte è quello del 20% per il 2020; va considerato che questo obiettivo oltre a portare un risparmio, porta a investimenti e crea lavoro per arrivare ai risparmi. Si può pensare ad un obiettivo del 25%, 30% per il 2025. L'obiettivo del 2020 è ritenuto raggiungibile. Per gli edifici comunali sono stati individuati interventi che portano a risparmi anche economici, e ritorni in circa 7 anni; per il Municipio con interventi come cappotto e sostituzione caldaia, visto che quelle attuali sono precedenti a quelle a condensazione, che garantiscono risparmi consistenti di per sé. Per il teatro comunale, si può aggiornare il sistema di riscaldamento, l'intervento si ripagherebbe in 11 anni.

Per sede Scuola Musicale e Giudice di Pace se c'è un utilizzo pieno ci può essere un ritorno.

Per la Scuola media sostituendo la caldaia si otterrebbero risparmi, così anche per la palestra. Per la scuola elementare l'edificio non ha il cappotto, con il cappotto ci sarebbe un ritorno in 11 anni

La Casa delle Associazioni è sotto utilizzata e quindi non c'è un intervento utile.

Per quanto riguarda la proposta in Consiglio, se il Consiglio approva il Piano si prende un impegno nel settore del risparmio energetico. Fondamentale è agire nelle Scuole per promuovere comportamenti corretti.

La Consigliera Giacomuzzi chiede se ha senso contare le caldaie se ci sarà il teleriscaldamento.

Il dott. Bonomi risponde che se ci sarà il teleriscaldamento il risultato è ancora migliore. Allora non ha senso cambiare caldaia, è meglio aspettare il collegamento.

Il Consigliere Oss afferma che queste iniziative meritano la loro approvazione. Se si prendono impegni vanno mantenuti, come già aveva detto nel 2013. Chiede cosa intende fare l'Amministrazione. Può fare qualcosa in più? Magari anche con ASM che è Azienda Speciale del Comune. Forse l'Amministrazione vuole pedonalizzare il centro per ridurre le emissioni? Si è reso conto che la maggior parte delle emissioni proviene da lì, chiede cosa intende fare l'Amministrazione.

Risponde il Vicesindaco: questo è il primo documento, che dà alcuni spunti. Si spera che chi amministrerà in futuro tenga conto di questo Piano e vi dia attuazione.

Il Consigliere Pellegrini afferma che gran parte delle emissioni di CO2 è imputabile a trasporti privati o a edifici privati. Chiede cosa potrebbe promuovere il Comune e se ci sono direttive europee.

Il dott. Bonomi afferma che è più facile intervenire sul traffico a Trento, in città, che in un comune montano come Tione. Si può però favorire l'uso di macchine elettriche, che hanno un'autonomia limitata ma per chi si muove su tragitti brevi vanno bene. Il Comune potrebbe favorire l'installazione di colonnine da ricarica. Altre iniziative tipo car parking/ trasporto pubblico ecc... hanno più senso nelle città che in montagna.

La Consigliera Giacomuzzi afferma che il 20% per il 2020 lo trova un obiettivo limitato. Afferma che la situazione è più tragica. Il Comune dovrebbe promuovere e incentivare. Inoltre i mezzi pubblici qui in loco sono scarsamente efficienti. Andrebbe organizzato qualche servizio del genere, tipo elastibus nel Chiese. Inoltre andrebbe introdotto il limite dei 30 km/h nei centri abitati che in altri Stati c'è già. Inoltre andrebbero rafforzati i sistemi di controllo della velocità, es. speed check, visto che la velocità incide sulle emissioni. Trova positivo il programma e spera che dia buoni risultati.. Trova che il Comune potrebbe incentivare le spese relative alla riduzione delle emissioni, riducendo le stesse nelle case.

Il Vicesindaco ricorda che è la prima volta che si fa un Piano in questo settore.

La Consigliera Giacomuzzi afferma che è la prima volta che fa qualcosa di buono.

Si allontana il dott. Bonomi.

Punto n. 7 all'O.d.G.

Deliberazione n. 9/2015 dd. 24.03.2015

OGGETTO: Approvazione del Bilancio di previsione esercizio 2015 e triennale 2015-2017 dell'Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione in merito alla formazione del bilancio di previsione 2015 e triennale 2015 – 2017 dell'Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento.

Atteso che i bilanci di previsione annuale 2015 e triennale 2015 – 2017 dell'Azienda Servizi Municipalizzati sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento in data 27.10.2014 e sono pervenuti a questo Comune in data 24 novembre 2014 e rilevato che successivamente il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda vi ha apportato una modifica in data 09.03.2015.

Esaminati i bilanci di previsione in oggetto, corredati dalle relazioni del Direttore e del Revisore dei Conti e presentati all'approvazione da parte di questo Consiglio Comunale in adempimento all'art. 27 dello Statuto dell'Azienda Servizi Municipalizzati.

Rilevato che l'Azienda stessa è in grado di far fronte ai propri impegni inerenti la gestione elettrica, idrica e del gas.

Riconosciuta la regolarità contabile dei documenti previsionali.

Fatto presente che i bilanci di previsione sono stati predisposti secondo la normativa in vigore e sono stati redatti a norma dell'art. 35 e 36 dello Statuto dell'A.S.M.

Visto lo Statuto dell'Azienda Servizi Municipalizzati vigente ed in particolare l'art. 27.

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi, ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg 01.02.2005 n. 3/L.

Mediante votazione palese, espressa peralzata di mano, il cui esito, constatato e proclamato dal Presidente, assistito dai due Consiglieri designati scrutatori ha dato il seguente risultato:

- presenti e votanti n. 20
- voti favorevoli n. 15
- voti contrari n. 0
- astenuti n. 5 (Oss, Maraner, Giacomuzzi, Scandolari, Pellegrini),

DELIBERA

1. **di prendere atto ed approvare**, per quanto di competenza, il bilancio di previsione 2015 dell'Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento che è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della stessa nella seduta del 27 ottobre 2014 e successiva modifica in data 9 marzo 2015, nei seguenti importi riassuntivi:

CONTO ECONOMICO	ENERGIA	ACQUA	GAS	ALTRE ATTIVITA'	TOTALE
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	2.479.900,00	418.600,00	1.594.600,00	377.800,00	4.870.900,00
PROVENTI FINANZIARI	41.000,00	350,00	200,00	-	41.550,00
PROVENTI STRAORDINARI	5.000,00	-	-	-	5.000,00
TOTALE RICAVI	2.525.900,00	418.950,00	1.594.800,00	377.800,00	4.917.450,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	2.211.100,00	407.600,00	1.543.800,00	377.000,00	4.539.500,00
ONERI FINANZIARI	90.000,00	5.000,00	35.000,00	-	130.000,00
SVALUTAZIONI	-	-	-	-	-
ONERI STRAORDINARI	30.000,00	-	-	-	30.000,00
IMPOSTE	194.800,00	6.350,00	16.000,00	800,00	217.950,00
TOTALE COSTI	2.525.900,00	418.950,00	1.594.800,00	377.800,00	4.917.450,00
DIFFERENZA	0	0	0	0	0

- di prendere atto** che nessun utile e nessuna perdita di esercizio sono previsti nei bilanci di previsione di cui sopra.
- di prendere atto ed approvare** per quanto di competenza il bilancio di previsione pluriennale 2015 – 2017 nelle seguenti risultanze complessive:

CONTO ECONOMICO	2015	2016	2017
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	4.870.900,00	5.287.000,00	4.831.600,00
PROVENTI FINANZIARI	41.550,00	34.500,00	26.500,00
PROVENTI STRAORDINARI	5.000,00	15.000,00	20.000,00
TOTALE RICAVI	4.917.450,00	5.336.500,00	4.878.100,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	4.539.500,00	5.071.300,00	4.475.200,00
ONERI FINANZIARI	130.000,00	230.000,00	220.000,00
SVALUTAZIONI	-	-	-
ONERI STRAORDINARI	30.000,00	25.000,00	32.000,00
IMPOSTE	217.950,00	10.200,00	150.900,00
TOTALE COSTI	4.917.450,00	5.336.500,00	4.878.100,00
DIFFERENZA	0	0	0

- di specificare** che con riferimento alle previsioni connesse alla realizzazione dell'impianto di teleriscaldamento con specifico riferimento agli impegni dell'Amministrazione di cui a pag. 2 dell'integrazione al Bilancio ASM, ci si riserva ulteriori approfondimenti prima delle decisioni definitive in merito.
- di dare atto** che la presente deliberazione diviene esecutiva a pubblicazione avvenuta;
- di dare evidenza** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del TULROC, approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi" da parte di chi abbia interesse.

Punto n. 7

INTERVENTI

Prendono parte alla seduta il Presidente di ASM Tonezzer, il Direttore Eccli e il funzionario Panelatti.

Tonezzer dà lettura della relazione al bilancio di previsione 2015, ad atti che si richiama. Spiega che la relazione era quella allegata ai bilanci di previsione 2014, nel 2014, poi dopo vari confronti tra Amministrazione comunale e ASM si è pervenuti ad una modifica del bilancio di previsione togliendo in sintesi investimenti in cabina primaria e attività relative all'illuminazione pubblica.

Il Consigliere Oss afferma che lo Statuto dell'Azienda al punto 6 prevede che il CdA di ASM sia nominato dal Sindaco tra esterni e Consiglieri comunali. Leggendo il bilancio vede che tra i componenti del CdA è ancora nominato il sig. Roberto Antolini, che ora è Consigliere comunale. Chiede come mai e se è stato sostituito.

Tonezzer risponde che si tratta di un refuso di stampa. Spiega che Antolini ha presentato le dimissioni. Non è stato sostituito.

Il Consigliere Oss ribadisce che dovrebbe esserci un Consigliere che rappresenti la minoranza. Ritorna, poi, sulla gestione del contratto di servizio che era all'OdG nel Consiglio di dicembre e ora non è più presente.

Tonezzer risponde che è una scelta non sua ma dell'Amministrazione. Evidentemente l'Amministrazione non ha ritenuto di inserirlo all'OdG. Spiega la scelta dell'Amministrazione di alleggerire gli investimenti per puntare sul teleriscaldamento e inoltre di arrivare alla gestione diretta dell'illuminazione pubblica.

Il Sindaco afferma che il contratto non è stato modificato, resta attualmente quello che c'era a suo tempo.

Il Consigliere Oss chiede cosa succede a proposito dell'illuminazione pubblica.

Tonezzer risponde che la gestione ordinaria è stata ritenuta non strategica, sia per l'attrezzatura che per il personale necessario. Inoltre c'era un programma di investimenti che è stato tolto per l'esigenza di rivedere in generale gli investimenti.

Il Consigliere Pellegrini chiede cosa significa in concreto per ASM togliere l'investimento sulla cabina primaria. Chiede se questo inciderà sull'attività e sulla qualità del servizio di ASM.

Tonezzer risponde che gli investimenti sono fatti e previsti in base a scelte e indicazioni dell'Amministrazione; che ha scelto sulla base di una serie di previsioni sul futuro di ASM.

Il Vicesindaco afferma che è stata fatta una scelta valutando l'investimento nel teleriscaldamento come strategico.

Tonezzer evidenzia che l'investimento comporta un notevole indebitamento.

Il Consigliere Pellegrini chiede chiarimenti con riferimento alla problematica della distribuzione.

Eccli afferma che si prevede che gli operatori esistenti possano continuare fino al 2030, poi tutte le concessioni saranno messe in gara. E' una problematica simile a quella del gas. L'Autorità nazionale dà indicazioni nel senso di superare le piccole gestioni. Bisogna capire quali sono gli scenari futuri anche per le piccole realtà. Evidenzia poi la prospettiva di cessione di rami di azienda, in particolare nel settore relativo alla vendita. La riflessione sulla cabina primaria ha anche questo aspetto. Bisognerà capire cosa succederà.

Il Consigliere Oss dà lettura delle modifiche del bilancio, con riferimento a cessioni di rami d'azienda e di partecipazioni (Giudicarie Gas). Chiede le motivazioni.

Tonezzer risponde che è prevista una gara per il gas a livello provinciale, e questo fa pensare ad una cessione della partecipazione.

Eccli si richiama alla Legge Finanziaria nazionale che prevede la razionalizzazione delle società partecipate e cita alcuni requisiti delle società per cui si può procedere a razionalizzare, tra i quali il caso che vi siano meno dipendenti che amministratori, come Giudicarie Gas. E' quindi una cessione probabile, che si è prevista per il 2016 e che deve essere autorizzata dal Consiglio.

Tonezzer ed Eccli precisano che si sta procedendo per arrivare a quella finalità tramite gara.

Il Consigliere Oss afferma che si parla anche di cessione del ramo di vendita dell'energia elettrica.

Eccli risponde che si è previsto anche questo, deve essere fatta una procedura specifica, con gara. Va tenuto presente che ogni anno questo ramo si svaluta, è un ramo connesso al numero di clienti. Ultimamente c'è anche chi ritiene che tutti possano andare sul libero mercato e sull'argomento c'è dibattito. Tutti i giorni ci sono clienti che escono dal mercato di libera tutela e chiedono consigli ad ASM su cosa fare. Loro di norma dicono che possono sempre rientrare e che c'è il mercato di maggior tutela. Che poi la "maggior tutela" la faccia ASM o un altro soggetto ha un'importanza relativa. Bisogna capire che distributore e rivenditore sono soggetti diversi. La questione del mercato di maggior tutela è questione molto discussa in altro loco.

Il Consigliere Ossa ferma che loro si astengono, per via della nota questione.

La Consigliera Giacomuzzi chiede se per il teleriscaldamento sia previsto l'estensione alle utenze private.

Tonezzer risponde che la Giunta Provinciale prevede che chi prende il contributo dalla PAT per il teleriscaldamento debba poi fornire utenze pubbliche. C'è l'obbligo di fare così, pena la decadenza dal contributo, per un certo numero di anni. Poi si vedrà cosa succederà in futuro, anche tenendo conto del PAES.

Eccli afferma che bisognerà tener conto del PAES e di altre scelte future.

La Consigliera Giacomuzzi afferma che si dovrebbero servire anche i privati.

Tonezzer afferma che si valuterà in futuro.

La Consigliera Giacomuzzi chiede informazioni sull'acquedotto previsto per Saone.

L'Assessore Scalfi risponde che al momento non vi sono fondi.

La Consigliera Giacomuzzi afferma che però ci sono finanziamenti per l'acquedotto montano.

L'Assessore Scalfi risponde che l'acquedotto del monte è finanziato da specifici Fondi PAT, che non finanziano l'acquedotto di paese.

La Consigliera Giacomuzzi afferma che non sanno trovare le forme di finanziamento e che non si può certo sperare che piovano tutto l'anno per avere entrate.

PREMESSA

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2015 è stato redatto a norma degli art. 35 e 36 dello Statuto dell'Azienda dei Servizi Municipalizzati (A.S.M.) e segue il modello - tipo di bilancio previsto per le imprese elettriche dal Decreto del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato ed Agricoltura dd. 11 luglio 1996.

Lo stesso è stato redatto uniformandosi a criteri di valutazione prudenziali, presenta il pareggio economico previsto dalle attuali disposizioni normative ed è stato integrato con i dati desunti dal conto economico e stato patrimoniale al 31 agosto 2014.

Il bilancio di previsione per gli esercizi a venire – triennio 2015- 17 – da l'inizio ad un nuovo periodo di trasformazione dell'Azienda su indirizzo dell'Amministrazione Comunale e impostate dal Consiglio di Amministrazione, finalizzate alla razionalizzazione delle attività esistenti e all'apertura di un nuovo settore di attività quale quello del teleriscaldamento, contribuendo alla crescita costante dell'Azienda sia in termini produttivi che di qualità e molteplicità dei servizi offerti.

Le principali aree operative interessate dal documento previsionale si rifanno alle componenti della filiera dei servizi, quali produzione, distribuzione e vendita, con le peculiarità che contraddistinguono i singoli settori.

Con il completamento, nel corso di queste settimane dell'attività di definizione delle fonti di finanziamento e del complesso piano finanziario, la maggiore innovazione che verrà introdotta in azienda nell'anno 2015, con l'effettivo inizio dei lavori di realizzazione, è l'attività del teleriscaldamento. Tale previsione, già a suo tempo approvata sia dal Consiglio dell'Azienda che dall'Amministrazione Comunale, ed ad oggi riconfermata nel bilancio in approvazione, ha ottenuto la concessione di un contributo in conto capitale dalla PAT pari a circa 3 milioni di Euro, erogabili in 10 annualità.

Nel corso del 2014 è stato redatto e approvato il progetto esecutivo dell'opera, prevedendo l'utilizzo prevalente della biomassa forestale di origine locale, nonché il relativo budget economico -finanziario. La redazione di quest'ultimo tiene in considerazione anche il finanziamento a tasso agevolato (0,50%) da parte del Ministero dell'Ambiente su fondi rotazione "Kyoto", per un importo di Euro 4,5 milioni rimborsabili nelle sei annualità successive al loro utilizzo.

Tale scelta permette di contribuire significativamente al raggiungimento degli obiettivi UE 2020 che la Comunità Europea si è imposta con la sottoscrizione degli accordi di Kyoto, oltre che favorire lo sviluppo locale della filiera del bosco-legno. Tale attività permetterà l'incremento di occupazione locale e di trattenere risorse che altrimenti sarebbero spese per l'acquisto di prodotti energetici a livello nazionale e internazionale.

Alla luce dell'evoluzione normativa di settore che va verso una regolazione da parte della A.E.E.G.S.I., l'Azienda ha presentato alla Giunta Comunale la bozza di delibera per la qualificazione dell'attività di distribuzione del calore quale Servizio Pubblico Locale (S.P.L.), con conseguente possibilità dell'affidamento diretto di tale attività.

Nel campo della produzione idroelettrica rimane in sospeso la realizzazione della centralina di Canzane-2.

Bilancio di Previsione Esercizi 2015-2016-2017

Si riconferma, per il settore della distribuzione elettrica, la prosecuzione degli interventi di ammodernamento e razionalizzazione delle cabine di trasformazione, e la previsione della realizzazione di una cabina primaria, con alimentazione direttamente dalla rete dell'alta tensione e finalizzata a:

- accrescere il livello della qualità del servizio;
- garantire la costanza nell'erogazione;
- diminuire le perdite in fase di approvvigionamento.

Come conseguenza diretta, i benefici di questa realizzazione, fortemente voluta da ASM nei confronti di tutti gli interlocutori interessati (TERNA, SET, HDE e PAT) ricadranno anche sulla Val Rendena e comunque su tutti i territori a noi limitrofi. A tal riguardo l'Azienda sta approfondendo le valutazioni economiche per valutare l'effettiva sostenibilità della partecipazione diretta all'iniziativa.

Si riconferma l'assoluta importanza del settore della distribuzione elettrica che di fatto costituisce la colonna portante di ASM conferendo alla medesima ricavi per oltre 500.000,00 Euro annui da dedicare sia all'ammodernamento della rete stessa che a sostegno delle altre attività collegate.

Per quanto attiene all'attività di servizio dedicata alla "illuminazione pubblica" si fa presente come a seguito dell'adozione del PRIC e vista l'entità dell'adeguamento che si renderà necessario secondo un programma pluriennale, l'Azienda si è resa disponibile a svolgere come soggetto attuatore gli interventi per conto del Comune sottoponendo all'Amministrazione una ipotesi di contratto di servizio contenente le modalità di rinnovamento e di esercizio dell'intera rete di illuminazione pubblica.

Nel settore acquedottistico, la redazione del piano di autocontrollo ha evidenziato diversi interventi "necessari" che sono stati inseriti nella pianificazione pluriennale. Importante novità è che a seguito del decreto-legge n. 201/11 (il cosiddetto "Salva-Italia"), convertito nella legge n. 214/11, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono state attribuite competenze anche in materia di servizi idrici e in conseguenza di tale decisione siamo in attesa di un forte incremento dell'attività burocratica come già da noi riscontrato nell'ambito della gestione del gas e dell'energia elettrica.

Nel corso dell'esercizio 2014 la Provincia ha rivendicato in sede nazionale la propria autonomia in materia di gestione della risorsa idrica. L' A.E.E.G.S.I. ha delimitato tale autonomia alla sola competenza tariffaria. Tale dicotomia provoca incertezza in merito ai vari adempimenti e principalmente per quanto attiene alla definizione della qualità del Servizio.

Si ricorda che l'Azienda si impegna per il proseguo della collaborazione con Trentino Network, società della PAT deputata al cablaggio in fibra ottica di tutta la Provincia. L'incidenza di tale attività dipende dai programmi della PAT in materia di riduzione del "digital - divide".

Terminati i programmi a suo tempo concordati si è in fase realizzativa per la rete di Spiazzo e si prevede ulteriori incarichi per il completamento dei Comuni della Busa, Bondo, Breguzzo, Roncone e Lardaro.

Un approfondimento a parte merita senza dubbio la complessiva attività di commercializzazione e vendita di energia elettrica e gas che soggiacciono a logiche

Bilancio di Previsione Esercizi 2015-2016-2017

di mercato che impongono una approfondita e tempestiva valutazione strategica anche in funzione del valore commerciale sempre decrescente delle medesime.

Alla luce di tali considerazioni si evidenzia come ASM risulti impegnata in una profonda attività di ristrutturazione che in base alle valutazioni del Consiglio di Amministrazione si basa sul mantenimento delle attuali attività di produzione e distribuzione elettrica, sull'introduzione del nuovo servizio pubblico di teleriscaldamento, sulle nuove modalità di gestione della rete di "illuminazione pubblica", sull'attività di servizio e consulenza a favore di altre amministrazioni comunali sia nel campo elettrico che della gestione del Servizio Idrico.

Il tutto è finalizzato alla conferma di ASM quale braccio operativo dell'amministrazione comunale nell'ambito dei servizi pubblici a carattere industriale.

A tale scopo si rende necessaria una profonda rivisitazione e consolidamento dell'attuale struttura organica, sia in termini di qualificazione che di specializzazione, il tutto utilizzando il naturale turn over con particolare attenzione al costo complessivo.

Tione di Trento, 14 Ottobre 2014

Il Presidente
Roberto Tonezzer

Punto 8 all'OdG

Deliberazione n. 10/2015 dd. 24.03.2015

OGGETTO: Approvazione variazioni al Bilancio di previsione 2014 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Tione di Trento (2° provvedimento).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione consiliare n. 57/2013 dd. 18.12.2013, esecutiva, mediante la quale veniva approvato il Bilancio di previsione del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Tione di Trento per l'anno 2014.

Richiamata altresì la deliberazione consiliare n. 14/2014 dd. 16.04.2014 mediante la quale si approvava la prima variazione al Bilancio di previsione 2014 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Tione di Trento.

Sulla base della proposta formulata dal Direttivo del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Tione, pervenuta con nota del Corpo stesso datata 11.12.2014, il Presidente del Consiglio comunale fa presente che si rende necessario introdurre le conseguenti variazioni nel bilancio stesso:

	Competenza	Capitolo	
Le maggiori entrate ammontano complessivamente a	€ 5.726,10	035 Proventi diversi	€ 86,41
		105 Assegnazione della Casa Antincendi	€ 5.439,69
		120 Contributo di altri Enti o privati	€ 200,00
Totale delle variazioni in aumento dell'attivo	€ 5.726,10		
Le maggiori uscite ammontano complessivamente a	€ 5.726,10	295 Spese per scopi solidarietà	€ 86,41
		380 Spese per l'attività gruppo giovanile	€ 200,00
		390 Manutenzione straord. macchine	€ 819,69
		395 Vestiario ed equipaggiamento	€ 1.680,00
		405 Pompe, carrelli e altre attrezzature	€ 2.940,00
Totale delle variazioni in aumento del passivo	€ 5.726,10		

Dopo esauriente discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione.

Vista la proposta di sistemazione ed assestamento del bilancio di previsione del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Tione di Trento per l'esercizio in corso.

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg 01.02.2005 n. 3/L.

Richiamate le disposizioni che regolano l'ordinamento dei Corpi Volontari contenute nella L.R. 20.08.1954 n. 24 e nel Regolamento di esecuzione approvato con Decreto del Presidente della giunta Regionale in data 2.12.1954, n. 92, nonché nella L.P. 2.8.1988, n. 26.

Con n. 19 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 1 astenuto (Giacomuzzi), espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. di introdurre, per i motivi in premessa esposti, le variazioni alle previsioni attive e passive del bilancio per l'esercizio 2014, del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Tione di Trento di cui in premessa, comportanti le seguenti operazioni:

Cap.	Stanziamento precedente €	Variazione €	Stanziamento definitivo €
Cap. 35 Entrata	300,00	Maggiore entrata 86,41	386,41
Cap. 105 Entrata	36.300,00	Maggiore entrata 5.439,69	41.739,69
Cap. 120	2.000,00	Maggiore entrata 200,00	2.200,00
TOTALI	38.600,00	5.726,10	44.326,10
Cap. 295 Uscita	500,00	Maggiore uscita 86,41	586,41
Cap. 380 Uscita	2.000,00	Maggiore uscita 200,00	2.200,00
Cap. 390 Uscita	5.000,00	Maggiore uscita 819,69	5.819,69
Cap. 395 Uscita	8.000,00	Maggiore uscita 1.680,00	9.680,00
Cap. 405 Uscita	50.000,00	Maggiore uscita 2.940,00	52.940,00
TOTALI	65.500,00	5.726,10	71.226,10

2. di dare atto che la presente deliberazione diviene esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell'art. 79 comma 3 del TULLRROC approvato con DPR 01.02.2005 n. 3/L.

3. di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del TULLRROC, approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi" da parte di chi abbia interesse.

Punto n. 8

INTERVENTI

Relaziona il Sindaco. Si tratta di una variazione molto semplice.

Punto n. 9 all'O.d.G.

Deliberazione n. 11/2015 dd. 24.03.2015

OGGETTO: Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Tione di Trento. Approvazione Bilancio di previsione per l'anno 2015 ed impegno di spesa per erogazione contributi ordinari e straordinari 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente, richiamandosi alle disposizioni che regolano l'ordinamento dei Corpi Volontari dei Vigili del Fuoco contenute nella legge regionale 20 agosto 1954 n. 24 e nel Regolamento di esecuzione approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale in data 2 dicembre 1954 n. 92, nonché nella L.P. 22 agosto 1988 n. 26, fa presente che da parte del Comandante del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Tione di Trento è stato proposto lo schema di Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015 secondo i modelli approvati con delibera n. 15211 del 15.11.1991 dalla Provincia Autonoma di Trento, informa che sul bilancio medesimo è stato apposto il parere tecnico favorevole del Servizio Antincendi PAT e sottopone quindi il bilancio all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale.

Si dà atto che, in base all'art. 41 della L.P. 10 gennaio 1992 n. 2, i Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari sono classificati in base alla dimensione demografica della parte di territorio comunale di costituzione del Corpo e che agli stessi viene assegnato un concorso finanziario costituito da una quota fissa, correlata alla classe, e da una quota variabile correlata ai seguenti parametri:

- a) numero dei vigili del fuoco in servizio attivo e dei vigili allievi, risultanti alla data del 31 ottobre dell'anno precedente, certificato dal servizio antincendi;
- b) numero degli occupati nel settore dell'industria e dell'artigianato e numero dei posti letto nel settore turistico riferito nell'ambito di competenza di ciascun corpo alla data di cui alla lettera a);
- c) grado di attività interventistica dei Corpi volontari riferito all'anno precedente.

Il Presidente invita quindi i presenti ad esaminare gli stanziamenti di ogni singolo articolo di spesa e propone che vengano erogati a carico del bilancio comunale i seguenti contributi:

- per il pareggio della PARTE ORDINARIA del bilancio:
 - al Corpo Volontario del Capoluogo (cap. 865) € 16.500,00
 - Totale contributi a carico del Comune € 16.500,00
- per il pareggio della PARTE STRAORDINARIA del bilancio:
 - al Corpo Volontario del Capoluogo (cap. 3226) € 32.000,00
 - Totale contributi a carico del Comune € 32.000,00

Accertato che lo schema di Bilancio è stato vistato per il parere tecnico in data 23.12.2014 dal Dirigente del Servizio Antincendi della Provincia Autonoma di Trento.

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg 01.02.2005 n. 3/L.

A questo punto il Presidente, constatato che nessuna ulteriore proposta od osservazione viene formulata sottopone all'approvazione dei presenti la seguente decisione definitiva.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 19 voti favorevoli, n. 0 voti contrari, n. 1 astenuto (Giacomuzzi) su n. 20 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano,

delibera

- di dare atto** che si provvederà ad impegnare a carico del Bilancio comunale dell'esercizio 2015 cap. 865 codice intervento 1090305 e cap. 3226 codice intervento 2090307 i seguenti contributi ordinari e straordinari, in favore del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco regolarmente istituito in questo Comune, a pareggio del bilancio di previsione per l'esercizio 2014:

CORPO VOLONTARIO del Capoluogo	AMMONTARE DEL	
	Contributo Ordinario	Contributo Straordinario
	16.500,00	32.000,00
TOTALI	16.500,00	32.000,00

dando atto che gli stessi saranno erogati dagli organi competenti per l'ordinario in seguito a semplice richiesta e per lo straordinario previa dimostrazione della spesa sostenuta.

- di approvare** il Bilancio di previsione per l'anno 2015 del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco regolarmente istituito in questo Comune, nelle seguenti risultanze finali in termini di competenza:

BILANCIO DEL CORPO VOLONTARIO del capoluogo (COMPETENZA)

ENTRATA	
Tit. 01 Entrate ordinarie per servizi retribuiti	€ 7.200,00
Tit. 02 Entrate derivate da contributi di parte corrente ed assegnazioni di Enti	€ 32.200,00
Tit. 03 Entrate derivanti da alienazioni, contributi in c/capitale ed assegnazioni di enti o privati	€ 77.506,00
Tit. 04 Entrate per partite di giro	€ 2.600,00
Avanzo di amministrazione	€ 33.528,15
TOTALE ATTIVO	€ 153.034,15
SPESA	
Tit. 01 Spese correnti	€ 39.400,00
Tit. 02 Spese in conto capitale	€ 111.034,15
Tit. 03 Spese per partite di giro	€ 2.600,00
TOTALE PASSIVO	€ 153.034,15

- Di dare atto che** la presente deliberazione, ai sensi della normativa vigente, diviene esecutiva a pubblicazione avvenuta.

4. **di dare evidenza** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del TULROC, approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi" da parte di chi abbia interesse.

Punto n. 9 all'OdG

INTERVENTI

Relaziona il Sindaco: il Bilancio precede un pareggio in € 153.034,15 e contributi del Comune per € 16.000 ordinari e € 32.000 per investimenti. L'investimento è relativo alla sostituzione di un automezzo e è necessario che una quota di spesa sia coperta dal Comune. Il resto è a carico della Cassa Provinciale Antincendi.

Il Consigliere Oss afferma che, innanzitutto, vuole che il Sindaco porti al Corpo il plauso loro e del Consiglio e il ringraziamento per l'intervento svolto dal Corpo nell'occasione dell'incendio di Brevine del 14 febbraio.

Il Sindaco assicura che provvederà a ringraziare il Corpo da parte del Consiglio.

Il Consigliere Oss chiede altre informazioni sul Bilancio, sulle sostituzioni e ritorna sulla già evidenziata presenza di un canotto fuori uso, meglio sarebbe un canotto funzionante.

Punto n. 10 all'O.d.G.

Deliberazione n. 12/2015 dd. 24.03.2015

OGGETTO: Affidamento a terzi della gestione del servizio di Asilo nido comunale e relativo disciplinare. Provvedimenti in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 dd. 23.07.2003 relativa all'istituzione del Servizio di Asilo Nido comunale ed all'approvazione del relativo Regolamento comunale di gestione e dato atto che in detta deliberazione è stato specificato come la gestione di detto Asilo nido sia da effettuarsi in forma indiretta, mediante affidamento a terzi, per le motivazioni ivi evidenziate, che si richiamano.

Ricordato che il predetto Regolamento è stato modificato ed il nuovo testo è stato approvato con deliberazione n. 2 dd. 16.03.2005, non andando peraltro a modificare la scelta relativa alla gestione in forma indiretta mediante affidamento a terzi, scelta che viene confermata anche per il futuro.

Dato atto che con deliberazione n. 6 dd. 09.03.2010 avente ad oggetto "Affidamento a terzi della gestione del Servizio di Asilo Nido comunale. Provvedimenti in merito" venivano approvate le modalità di scelta del soggetto gestore previo confronto concorrenziale, approvando il disciplinare per l'affidamento del servizio di Asilo nido, nonché quant'altro necessario all'effettuazione delle conseguenti procedure esecutive.

Ricordato che l'affidamento conseguente al predetto provvedimento è stata effettuato a favore della Cooperativa Città Futura e che detto affido ha avuto inizio al 1 settembre 2010 e terminerà al 31 luglio 2015, per cui, al fine di poter continuare l'espletamento del servizio, che ha raggiunto un ragguardevole riscontro tra l'utenza (attualmente sono presenti al nido n. 22 bambini) necessita dar corso ai provvedimenti necessari per espletare un ulteriore confronto concorrenziale così da poter determinare il soggetto che gestirà l'asilo nido comunale per il futuro, per un periodo che si ritiene di fissare in cinque anni educativi e cioè a partire dal 1 settembre 2015 e fino al 31 luglio 2020.

Richiamate le previsioni dell'art. 44 L.R. 1/93 come modificato con L.R. 10/93 e L.R. 7/2004 ed in particolare il comma 6 art. 68 del vigente T.U.LL.RR.O.C., ove si disciplinano le forme organizzative di gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica ed imprenditoriale che possono essere utilizzate dai Comuni, prevedendo tra le stesse (lett. c) l'affidamento della gestione a terzi.

Specificato che sulla base di tale articolo è stato approvato la disciplina regolamentare, richiesta dalla medesima disposizione, di cui al Regolamento comunale per la disciplina delle procedure e dei criteri di scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica ed imprenditoriale, Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 66/2001 di data 28.11.2001.

Richiamato altresì il Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale, approvato con deliberazione consiliare n. 30/2008 dd. 25.09.2008 e ss.mm., il quale prevede all'art. 92 "affidamento di pubblici servizi" che *"il Comune può affidare i pubblici servizi in gestione a terzi, stipulando apposito contratto di servizio. L'affidamento viene effettuato a seguito di deliberazione consiliare che approva il disciplinare per l'affidamento del servizio nonché le modalità di svolgimento del confronto concorrenziale o della gara con procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto gestore. Il confronto concorrenziale può svolgersi fra i soggetti individuati dall'amministrazione comunale in numero di almeno tre, ove possibile, o tra*

quelli che, possedendo i requisiti, abbiano dichiarato il loro interesse a partecipare a seguito della pubblicazione nelle forme più idonee, di apposito avviso. La scelta tra le predette modalità è effettuata con deliberazione consiliare di cui al comma precedente.

Il procedimento di gara può essere effettuato con il criterio del massimo ribasso o con valutazione di elementi anche diversi dal prezzo, secondo le modalità stabilite con la predetta deliberazione consiliare. In quest'ultimo caso la Commissione incaricata di valutare le offerte procederà anche all'aggiudicazione".

Tenute presenti le particolari caratteristiche del servizio di Asilo nido , con riferimento alle specifiche caratteristiche delle utenze (bambini dai 3 mesi ai 3 anni) e quindi la necessità che detto servizio sia affidato a soggetti che hanno maturato la necessaria esperienza nel settore con conoscenza delle specifiche caratteristiche e dei parametri di qualità sull'erogazione del servizio (con riferimento in particolare alla qualificazione del personale, ai controlli, ecc.) richiesti dalla PAT.

Valutato di scegliere il soggetto gestore sulla base di una gara – confronto concorrenziale tra vari soggetti con esperienza nel settore e rispondenti ai requisiti di legge (art.7 lettera a - LP 4/2002 e s. m.), tenendo presente sia le caratteristiche tecnico-qualitative che quelle economiche delle offerte in base al Disciplinare per l'affidamento in gestione del servizio di Asilo Nido di cui all'allegato alla presente deliberazione.

Ritenuto di stabilire in cinque anni educativi la durata dell'affidamento del servizio in oggetto (dal 1° settembre di ogni anno al 31 luglio dell'anno successivo) che avrà decorrenza dal 1° settembre 2015, o data di attivazione del servizio se successiva, fino al 31 luglio 2020.

Atteso che, ai sensi della L.P. 12 marzo 2002 n. 4 e ss.mm., la gestione del servizio può essere affidata a soggetti esterni individuati ai sensi di legge, specificandosi che, allo stato della normativa la gestione può essere affidata ad organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi, non essendo ancora efficaci le modifiche dei soggetti legittimati a chiedere l'affidamento del servizio previste dall'art. 7 della L.P. n. 17/2007;

Preso atto che tale scelta avviene secondo le modalità dell'appalto concorso, adottando come criterio di aggiudicazione l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 92 del Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale e dell'art. 20 della L.P. n. 23/1990 e s.m., in quanto tale procedura consente di valutare le offerte presentate non solo in base ai parametri di convenienza economica, ma anche e soprattutto sulla base di elementi qualitativi relativi alla proposta educativa ed alla capacità gestionale indicate nel progetto proposto dai partecipanti alla gara.

Preso atto che l'esperienza di gestione esternalizzata dell'Asilo Nido comunale di Tione ad oggi realizzata e ormai consolidata (da ottobre 2003 ad oggi) consente di esprimere valutazioni positive in relazione alla qualità del servizio erogato con personale specializzato ed in spazi adeguatamente strutturati, evidenziando che il servizio viene erogato nel rispetto delle linee pedagogico-educative indicate nel "progetto pedagogico" redatto dal soggetto che gestisce la struttura .

Ritenuto, al fine di garantire la professionalità del soggetto gestore e conseguentemente la qualità del servizio in esame, di fissare i seguenti requisiti di partecipazione:

- 1) esperienza diretta nella gestione degli asili nido e/o servizi educativi per la prima infanzia per almeno 5 anni educativi e maturata negli ultimi sette anni precedenti la data di pubblicazione del bando di gara. Saranno considerate le esperienze maturate in servizi rivolti ai bambini compresi nella fascia di età da 0 a 6 anni (comprendente anche il confezionamento e la somministrazione di pasti) con la precisazione che l'esperienza maturata nei servizi integrativi per l'infanzia non costituisce titolo per la partecipazione alla gara;

- 2) presenza per tutta la durata dell'affidamento, di una struttura operativa sul territorio del Comune o della Provincia di Trento, alla quale devono fare riferimento gli operatori impiegati nel servizio oggetto di gara o assunzione dell'espresso impegno ad attivare la struttura stessa a partire dalla data di avvio del servizio ed a mantenerla per tutta la durata dell'affidamento. Tale struttura deve essere dotata di recapito telefonico e di telefax;
- 3) dichiarazione di almeno un Istituto di credito attestante l'idoneità finanziaria ed economica ad assumere il servizio.

Visto l'elaborato redatto dagli Uffici "*Disciplinare per l'affidamento del servizio di asilo nido*", allegato al presente atto quale parte integrante ed essenziale;

Atteso che nel Disciplinare per l'affidamento della gestione del servizio sono indicati i criteri di aggiudicazione, la cauzione e tutte le specificazioni inerenti l'affidamento del servizio;

Esaminati i criteri di aggiudicazione descritti nel citato Disciplinare ed i punteggi attribuiti ai singoli elementi rilevanti ai fini della valutazione dell'offerta tecnica ed economica;

Atteso che la spesa complessiva prevedibile per il periodo 01.09.2015 – 31.07.2020 ammonta a prevedibili € 1.125.000,00, spesa che comunque dovrà essere rideterminata in esito alle risultanze della gara.

Considerato che in base all'art. 20 e all'allegato II B del codice dei contratti, D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss.mm. e i. per i servizi sanitari e sociali (tra i quali è ricomprendibile il servizio di asilo nido) come pure per i servizi relativi all'istruzione e gli altri di cui all'allegato citato, la disciplina relativa all'aggiudicazione dettata dal codice predetto si applica, ricorrendo il caso, solo con riferimento agli artt. 68 (specifiche tecniche), 65 (avviso sui risultati delle procedure di affidamento) e 222 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati).

Rilevato che secondo le previsioni del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dell'attività contrattuale, la predisposizione del bando di gara e della lettera di invito da inviare ai soggetti idonei costituisce attività esecutiva di competenza della struttura dell'amministrazione competente (attualmente Ufficio Segreteria Affari Generali) unitamente all'espletamento del procedimento di gara che si svolgerà secondo le disposizioni contenute nel medesimo regolamento e disciplinanti l'appalto concorso.

Preso atto che secondo le disposizioni del citato regolamento sulla disciplina dell'attività contrattuale una commissione appositamente nominata provvederà alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate dai soggetti interessati all'affidamento del servizio, nonché alla redazione della graduatoria delle offerte ammesse sulla base dei criteri contenuti nel Disciplinare allegato alla presente.

Ritenuto di prevedere che nel bando di gara e nella lettera di invito alla gara sia inserita una clausola specifica che consenta l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purchè valutata dalla Commissione di gara idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e conforme alle prescrizioni del presente provvedimento e degli atti di gara secondo il disposto dell'art. 18 comma 5 della L.P. 23/1990.

Dato atto che la spesa prevista (e di cui sopra) è stata stanziata, per la quota annuale di competenza, nel bilancio 2015 codice intervento 1100103, cap. 1920 e in bilancio pluriennale ad analogo intervento per gli anni di riferimento e che la stessa si intende coperta, in previsione, mediante rette dell'utenza, contribuzione provinciale e mezzi del Comune e ritenuto di incaricare l'Ufficio Ragioneria di formalizzare l'impegno in bilancio una volta avvenuta l'aggiudicazione.

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 56 L.R. 1/93 come modificato dall'art. 16 comma 6 L.R. 10/98, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico –

amministrativa e contabile rispettivamente dal Responsabile della struttura interessata e dal Responsabile del Servizio di Ragioneria.

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 c.4 del TULLRROC approvato con DPGR 01.02.2005 n. 3/L onde consentire l'immediato avvio della procedura di gara al fine di giungere alla conclusione della stessa in tempi compatibili con l'obiettivo di rendere fruibile il servizio a partire dall'1 settembre 2015.

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 11/2001 dd. 05.03.2001.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Con n. 15 voti favorevoli, n. 5 astenuti (Oss, Maraner, Giacomuzzi, Scandolari, Pellegrini), n. 0 contrari espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. **di ribadire** che il servizio di asilo nido comunale sarà gestito mediante affidamento a terzi.
2. **di affidare** a terzi il servizio di asilo nido comunale per il periodo dal 1 settembre 2015, o dalla data di attivazione del servizio se successiva, fino al 31 luglio 2020, per cinque anni educativi di 11 mesi cadauno.
3. **di approvare** l'allegato "Disciplinare per l'affidamento del servizio di Asilo nido" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
4. **di autorizzare** l'indizione di un appalto concorso per l'individuazione del soggetto cui affidare il servizio in parola, da svolgersi secondo le modalità di cui al presente atto e nel rispetto di quanto dettato dal Disciplinare allegato, ed individuando quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in relazione alla valutazione degli elementi indicati nel Disciplinare.
5. **di incaricare** la Giunta comunale e gli uffici comunali degli atti esecutivi alla presente, compresa l'approvazione del bando di gara, la lettera di invito e la nomina della Commissione giudicatrice delle offerte, nonché ogni atto necessario e conseguente, secondo le competenze specifiche.
6. **di specificare** che le spese conseguenti alla presente sono imputate sull'intervento 1100103 cap. 1920 del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015 di questo Comune per prevedibili €. 90.000,00.- salvo esatta quantificazione finale. Per i successivi esercizi finanziari sono previsti nel Bilancio pluriennale all'intervento corrispondente nelle seguenti misure: presumibili €.270.000,00.- per il 2016 e presumibili €.270.000,00.- per il 2017 salva esatta quantificazione finale e per i successivi la spesa sarà inserita in relativo bilancio di previsione e pluriennale.
7. **di subordinare** il perfezionamento del relativo rapporto alla stipulazione del contratto di affido del servizio da parte del Sindaco, ai sensi del Regolamento comunale in materia di contratti.
8. **di dichiarare** la presente deliberazione, con n. 15 voti favorevoli, n. 5 astenuti (Oss, Maraner, Scandolari, Pellegrini, Giacomuzzi), n. 0 contrari espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti e votanti, **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 79 c.4 del TULLRROC approvato con DPGR 01.02.2005 n. 3/L.

9. **di dare atto** che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199; ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art. 2 lett. b) della legge 06.12.1971 n. 1034 entro 60 giorni, da parte di chi vi abbia interesse.

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE ~~CONSIGLIO~~
CONSILIARE
N. 12 DD. 24.3.15



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Diego Viviani

SERVIZIO DI ASILO NIDO INDICE

Art. 1	Oggetto del servizio di asilo nido	pag. 3
Art. 2	Procedimento di gara	pag. 3
Art. 3	Durata dell'affidamento	pag. 5
Art. 4	Variazioni contrattuali	pag. 5
Art. 5	Cessione e subappalto	pag. 5
Art. 6	Destinatari del servizio	pag. 6
Art. 7	Rette	pag. 6
Art. 8	Obblighi delle parti	pag. 6
Art. 9	Attività di mensa	pag. 7
Art. 10	Responsabilità e copertura assicurativa	pag. 7
Art. 11	Personale dell'affidatario	pag. 8
Art. 12	Formazione del personale	pag. 9
Art. 13	Rapporto di lavoro e vincoli contrattuali	pag. 9
Art. 14	Integrazione scolastica	pag. 9
Art. 15	Organi di partecipazione e gestione	pag. 9
Art. 16	Progetto pedagogico	pag. 9
Art. 17	Progetto educativo	pag. 10
Art. 18	Coordinamento pedagogico	pag. 10
Art. 19	Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali (L. 31.12.1996 n. 675)	pag. 10
Art. 20	Attività di controllo e verifiche sul servizio	pag. 10
Art. 21	Controlli dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e consulenza pediatrica	pag. 11
Art. 22	Corrispettivo	pag. 11
Art. 23	Modalità di liquidazione del corrispettivo	pag. 11
Art. 24	Cauzione definitiva	pag. 11
Art. 25	Inadempimenti e penali	pag. 11
Art. 26	Revoca per pubblico interesse	pag. 12
Art. 27	Controversie	pag. 12
Art. 28	Spese	pag. 12
Art. 29	Eventuale nuova normativa	pag. 12
Art. 30	Aggiornamento ISTAT corrispettivi	pag. 12

Art. 1 - Oggetto del servizio di asilo nido tempo pieno

Costituisce oggetto del presente disciplinare la gestione dell'asilo nido, presso la struttura di Tione di Trento, Via Durone n. 22 o altra sede che potrà essere determinata dall'Amministrazione Comunale, per un numero massimo di posti disponibili contemporaneamente pari a 35.

L'asilo nido in oggetto costituisce il servizio erogato nei confronti dei residenti nel Comune di Tione di Trento ed eventuali Comuni convenzionati.

Per gestione si intende l'organizzazione del servizio asilo nido per l'accoglienza di bambini da 3 mesi a 3 anni, in particolare la predisposizione del progetto pedagogico e del progetto educativo, la cura del rapporto con le famiglie utenti e con il Comune, la gestione e l'organizzazione del personale, l'organizzazione interna, la manutenzione ordinaria dei beni assegnati in uso, nonché le altre prestazioni previste dal presente disciplinare e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara.

L'affidatario garantisce, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di gestione degli asili nido comunali, l'apertura dell'asilo nido 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, per gli orari stabiliti dall'Amministrazione con deliberazioni di determinazione delle rette ed altri atti in merito, per cinque anni educativi, per il periodo dal 1 settembre al 31 luglio di ogni anno, salvi accordi tra il soggetto gestore e l'amministrazione per un aumento dei giorni di apertura. Detti accordi dovranno definire anche gli aspetti finanziari.

Il servizio oggetto di affidamento, ove si verificassero particolari condizioni di necessità, deve essere gestito anche presso una struttura diversa rispetto a quella iniziale individuata dal Comune.

Nell'erogazione del servizio, l'affidatario deve attenersi agli standard e ai criteri di funzionamento definiti con L.P. 4/2002 e s.m. e relative deliberazioni attuative della Giunta provinciale, nonché alle disposizioni comunali in materia.

L'affidatario assicura la disponibilità a partecipare, su richiesta del Comune, a progetti e iniziative rivolte alla prima infanzia e alle famiglie e a gestire eventuali servizi integrativi o aggiuntivi, concordando con il Comune modalità e condizioni.

E' fatto divieto all'affidatario di assumere qualsiasi tipo di iniziativa diretta o indiretta connessa con lo svolgimento del servizio che coinvolga soggetti esterni all'organizzazione aziendale dell'affidatario medesimo, senza aver preventivamente concordato le modalità con il competente Assessore comunale, il quale si riserva di valutare le iniziative. Ogni iniziativa prima di essere attivata deve ottenere espresso nullaosta da parte di detto Assessore in esito alle valutazioni di cui sopra.

Art. 2 - Procedimento di gara

La scelta del contraente, per la gestione del servizio di asilo nido, avviene utilizzando la procedura dell'appalto concorso.

Ai sensi della L.P. 4/2002 e s.m., della deliberazione della G.P. in materia e del Regolamento per la gestione degli asili nido comunali, la gestione del servizio può essere affidata a cooperative, enti e associazioni senza fini di lucro (art. 7 L.P. 4/2002 "organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrative).

I soggetti partecipanti alla procedura di gara devono predisporre un'offerta economica e un'offerta tecnica, elaborata nel rispetto delle prescrizioni del presente disciplinare costituenti caratteristiche minime inderogabili del servizio offerto.

L'offerta economica dovrà essere espressa in termini di ribasso percentuale unico da applicarsi alle seguenti voci 1) e 2):

PER IL SERVIZIO ASILO NIDO A TEMPO PIENO (importi al netto IVA)

<p>1) Quota forfetaria di corrispettivo, costituente un minimo garantito soggetto a ribasso parificato alla presenza di 10 bambini a tempo pieno)</p>	<p style="text-align: right;">€ 125.000,00</p> <p>(importo compenso annuale per 11 mesi di servizio; nel caso i mesi di servizio attivati effettivamente nel primo anno (teoricamente 01.09.2015 – 31.07.2020) siano inferiori a 11, il compenso forfetario sarà corrisposto rapportandolo ai mesi di effettivo servizio, come di seguito precisato)</p>
<p>2) Quota mensile per ulteriori bambini iscritti: 2a) da 11 a 15 iscritti 2b) da 16 alla attuale capienza massima della struttura)</p>	<p>Ulteriori € 1.100,00 mensili per bambino; Ulteriori € 1.000,00 mensili per bambino;</p> <p>Specificato che la quota forfetaria è collegata a 10 bambini iscritti a tempo pieno, ove ve ne siano almeno 10 a tempo pieno, nel caso il bambino sia iscritto part-time (solo mattino o solo pomeriggio) il compenso da corrispondere al soggetto gestore sarà pari ai 2/3 del compenso stabilito per ogni altro bambino secondo le fasce delineate.</p>

Non sono ammesse offerte in aumento.

La valutazione dell'offerta tecnica ed economica avviene ripartendo i 1000 punti a disposizione della Commissione fra i seguenti elementi:

<p>1. Offerta economica</p>	<p>da 0 a 300 punti</p>
<p>2. Progetto Pedagogico riferito al servizio asilo nido, che dovrà far riferimento in particolare ai seguenti indicatori di qualità nella gestione degli stessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'immagine d'infanzia dai 0 ai 3 anni; b) il modello pedagogico educativo: finalità e obiettivi del servizio in risposta ai bisogni di crescita; c) linee di organizzazione pedagogica - funzionale e criteri di programmazione dell'attività educativa; d) gli operatori: professionalità e funzioni; e) la famiglia: modalità di partecipazione e modalità di sostegno alla genitorialità; f) la valutazione della gestione del servizio. 	<p>da 0 a 350 punti</p>

<p>3. Progetto Educativo riferito al servizio asilo nido e alle specifiche caratteristiche della struttura, elaborato in coerenza con quanto previsto dal Progetto Pedagogico, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'organizzazione dei gruppi dei bambini e le figure di riferimento; b) l'organizzazione degli spazi e l'utilizzo dei materiali didattici; c) l'organizzazione dei tempi della giornata educativa; d) l'impostazione metodologica delle attività; e) l'inserimento; f) le routines; g) il rapporto con le famiglie; h) l'integrazione dei bambini in situazione di handicap o di svantaggio; i) la continuità con la scuola dell'infanzia. 	<p>da 0 a 250 punti</p>
<p>4. altri aspetti gestionali inerenti il servizio: l'organizzazione del lavoro anche con riferimento ai criteri d'utilizzo delle 5 ore di cui all'art.12 comma 1 del presente disciplinare, servizio di cucina e mensa, attività ausiliarie di pulizia e riordino, attività di manutenzione dell'immobile e delle relative pertinenze, esperienza acquisita dal personale impiegato, valutazione delle specifiche esperienze sul campo in base a curriculum.</p>	<p>da 0 a 100 punti</p>

Con riferimento all'elemento 3 di cui sopra, al bando vengono allegate le planimetrie della struttura in cui dovrà essere prestato il servizio di asilo nido.

L'aggiudicazione è disposta dalla Commissione, nominata ai sensi della deliberazione consiliare di indizione gara, secondo le disposizioni del presente disciplinare e degli atti di gara.

L'Amministrazione Comunale può comunque disporre di non procedere ad alcuna aggiudicazione ove ritenga che nessuna delle offerte sia completamente rispondente alle esigenze rappresentate nella deliberazione a contrattare. Può in tal caso disporre il rinnovo della gara integrandola con prescrizioni più dettagliate.

Art. 3 - Durata dell'affidamento

Per anno educativo s'intende il periodo dal 1 settembre di ogni anno al 31 luglio dell'anno successivo.

La durata dell'affidamento è di cinque anni educativi - dal 1 settembre 2015, o dalla data di attivazione del servizio se successiva, al 31 luglio 2020;

Nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, il Comune può richiedere, tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento, l'avvio anticipato del servizio.

Art. 4 - Variazioni contrattuali

In base alle norme vigenti, l'affidatario è comunque tenuto ad assoggettarsi a variazioni della prestazione contrattuale entro i limiti del 20% in più o in meno di quella originaria di contratto.

Art. 5 - Cessione e subappalto

L'affidatario si obbliga ad assicurare il servizio con proprio personale escludendo qualsiasi forma di cessione, totale o parziale, dell'affidamento.

Si configura cessione anche il caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda, nonché la trasformazione qualora l'affidatario assuma una natura giuridica non rientrante tra le tipologie previste dal presente disciplinare.

Nei casi in cui l'affidatario modifichi la propria natura giuridica a favore di altra comunque rientrante tra le tipologie previste dal presente disciplinare, deve darne comunicazione scritta al Comune

tramite raccomandata con avviso di ricevimento o PEC entro 5 giorni dalla data in cui ha effetto tale modifica.

Il subappalto può essere autorizzato dal Comune solo per le prestazioni riguardanti la manutenzione ordinaria e le pulizie straordinarie degli immobili e relative pertinenze qualora l'affidatario abbia presentato apposita dichiarazione in sede di offerta. L'affidatario rimane comunque l'unico responsabile del corretto svolgimento del servizio. A tale proposito si precisa che dopo l'aggiudicazione sarà necessario far pervenire al Comune apposita richiesta di subappalto per far sì che l'Amministrazione possa rilasciare apposita autorizzazione scritta.

Art. 6 - Destinatari del servizio

Il servizio è rivolto a numero massimo contemporaneo di 35 bambini o comunque fino alla superiore capienza massima della struttura, da tre mesi fino a tre anni di età, come previsto dalla L. P. 4/2002 e s.m. e della disciplina vigente in materia.

L'ammissione all'asilo nido è subordinata a modalità e criteri d'iscrizione stabiliti dal Comune di Trento al fine di predisporre la graduatoria che sarà tempestivamente comunicata all'affidatario.

In occasione degli inserimenti autunnali e di quelli previsti dopo la pausa natalizia, il Comune determinerà il numero dei bambini accoglibili in considerazione della richiesta dell'utenza e nel rispetto del numero massimo di posti disponibili.

Art. 7 – Rette

Per le modalità di determinazione e pagamento delle rette si applicano le disposizioni in vigore per l'asilo nido comunale come stabilite dall'Amministrazione comunale. Spetta al Comune la determinazione, la riscossione e il controllo delle rette degli utenti, che costituiscono entrate di esclusiva spettanza dello stesso.

E' fatto divieto all'affidatario e ad ogni suo dipendente di accettare e/o richiedere agli utenti qualsiasi partecipazione in denaro o qualsiasi altra forma.

Al fine di permettere la corretta applicazione delle quote a carico delle famiglie utenti l'affidatario deve consegnare al Comune, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, i dati inerenti le presenze dei bambini iscritti, relativa al mese precedente.

Art. 8 - Obblighi delle parti

La gestione avviene utilizzando l'immobile, le relative pertinenze, gli arredi e le attrezzature messi a disposizione dal Comune e indicati nell'inventario che sarà redatto in occasione dell'immissione nella detenzione del bene immobile, contestualmente al formale verbale di consegna.

L'Amministrazione potrà decidere di mettere a disposizione ulteriori attrezzature e arredi durante il periodo di gestione ove ne ravveda la necessità. Detto materiale sarà pure inventariato e consegnato.

L'Amministrazione Comunale provvede ad una prima fornitura di materiali di consumo, intesi come beni deperibili all'uso, quali biancheria, giochi e materiale didattico, che al loro deperimento dovranno essere integrati o sostituiti dall'affidatario. I generi alimentari ed il materiale igienico-sanitario saranno forniti esclusivamente dall'affidatario.

L'affidatario provvede quotidianamente alle pulizie sia dei locali e spazi esterni messi a disposizione che degli arredi e delle attrezzature.

L'affidatario è obbligato a provvedere a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria della struttura e dell'area esterna alla stessa, al fine di conservarla per tutta la durata dell'affidamento in perfetto stato di conservazione ed efficienza ed a comunicare tempestivamente (e comunque non oltre le 24 ore dalla rilevazione) all'Amministrazione la necessità di interventi di manutenzione straordinaria. Rientrano tra gli interventi di manutenzione ordinaria tutti gli interventi volti a garantire una corretta e diligente conduzione degli immobili, che ne garantiscano l'efficienza e la durata nel tempo. Tali interventi riguardano (a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo) le tinteggiature, delle pareti e degli infissi interni, la sostituzione dei vetri, la riparazione o sostituzione di serrature, maniglie, rubinetterie, la registrazione dei serramenti interni ed esterni, la verniciatura di ringhiere, parapetti e recinzioni, gli spurghi delle fognature, la sostituzione di lampade ed in genere tutte le riparazioni che possano essere fatte sul posto con normali mezzi d'opera e materiali di consumo.

L'affidatario sostiene gli oneri accessori, tra i quali le spese per la fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica e del riscaldamento, provvedendo preliminarmente alla voltura a proprio nome delle utenze così come sostiene le spese telefoniche, subentrando nella totalità dell'utenza.

L'affidatario provvede alla manutenzione degli impianti termici; allo scopo di curarne la durata ed il loro rendimento termico, esegue le operazioni manutentive atte a porre tutti gli impianti di riscaldamento in condizioni di perfetta efficienza, prima dell'inizio della stagione invernale e le operazioni di messa a riposo, al termine della stagione stessa. Inoltre assume direttamente o delegherà a persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, la funzione di "terzo responsabile", ai sensi del DPR 412/93 (art. 1.1 o art. 11 punto 3), con l'obbligo di garantire tutte le misure necessarie per il contenimento dei consumi energetici e di eseguire tutte le verifiche ed operazioni previste nel libretto di centrale.

L'Amministrazione comunale si impegna a provvedere alla manutenzione straordinaria dell'immobile, delle relative pertinenze e delle apparecchiature in dotazione. Rientrano fra gli interventi di manutenzione straordinaria tutti gli interventi di riparazione o sostituzione di componenti deteriorati per vetustà in modo da mantenere l'edificio e i connessi impianti tecnologici nello stato idoneo per servire alla destinazione d'uso. Sono inoltre da considerarsi interventi di manutenzione straordinaria quelli derivanti dalla necessità di adeguamento normativo di parti edilizie o impiantistiche in relazione a disposizioni legislative o regolamentari emanate successivamente alla consegna dell'immobile.

L'affidatario si impegna a riconsegnare l'immobile, le pertinenze, gli arredi e le attrezzature nel medesimo stato in cui li ha ricevuti, salvo il deterioramento d'uso, pena il risarcimento del danno.

Entro il 30 giugno di ogni anno l'affidatario consegnerà al Comune una relazione sull'andamento del servizio nell'anno educativo fino a quel momento trascorso.

Art. 9 - Attività di mensa

L'affidatario gestisce direttamente la mensa. In casi di impossibilità a provvedere direttamente al servizio di mensa, per cause non imputabili all'affidatario, lo stesso può rifornirsi temporaneamente presso terzi, previa espressa autorizzazione scritta da parte del Comune. La mensa potrà essere utilizzata dall'affidatario anche per servizi ulteriori rispetto a quelli interni dell'asilo nido solo previa autorizzazione del Comune in cui saranno definiti anche gli oneri finanziari a carico dell'affidatario connessi all'autorizzazione.

L'affidatario è tenuto a garantire l'autocontrollo igienico-sanitario ai sensi del D. Lgs. 26 maggio 1997 n. 155 e successive modifiche ed integrazioni.

Nell'erogazione dei pasti dovranno essere rispettati i dettami delle tabelle dietetiche provinciali in vigore e per i bambini di età inferiore ai 12 mesi, si dovrà fare riferimento alle diete specificamente prescritte dal pediatra. Entro il 15 di ogni mese l'affidatario fornirà al Comune di Tione di Trento la programmazione dei menù relativa al mese successivo. Nella scelta degli alimenti da somministrare ai bambini dovrà essere data preferenza, compatibilmente alla disponibilità di mercato, ai prodotti provenienti da coltivazioni biologiche, in conformità del Regolamento C.E.E. n. 2092 del 1991 e successive modifiche ed integrazioni, con divieto di utilizzo di prodotti contenenti sostanze geneticamente modificate.

L'affidatario è tenuto ad applicare nella somministrazione dei pasti eventuali indicazioni fornite dall'Amministrazione comunale relativamente alla gestione delle diete speciali. In particolare, l'affidatario, per la preparazione delle diete per bambini affetti da celiachia sarà tenuto a provvedere direttamente all'acquisto e alla scelta di alimenti privi di glutine, fatta salva la possibilità per i genitori di fornire gli alimenti dietetici di proprio gradimento.

Sono a carico dell'affidatario tutti gli adempimenti in materia di HACCP previsti dal Regolamento CE 852/04 compresa l'adozione del Piano di Autocontrollo per tutte le fasi della "procedura alimentare" soggette al suo controllo, garantendo l'applicazione e l'aggiornamento continuo di adeguate misure di sicurezza. Pertanto l'impresa deve individuare ogni fase del servizio che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti e garantire che siano individuate, applicate, mantenute e aggiornate le opportune procedure di sicurezza, avvalendosi dei principi su cui è basato il sistema HACCP.

Art. 10 - Responsabilità e copertura assicurativa

L'affidatario assume ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione dell'asilo nido sotto il profilo giuridico, economico, igienico - sanitario e organizzativo, facendo salvo il Comune da qualsiasi responsabilità.

La ditta aggiudicataria deve inoltre contrarre idonea copertura assicurativa, estesa anche agli operatori, relativa alla responsabilità civile verso terzi inerente la gestione della struttura come sopra

descritta nonché all'esercizio di tutte le attività accessorie, complementari e collegate all'attività di gestione del servizio.

I massimali di assicurazione R.C.T. non dovranno essere inferiori all'importo di € 8.000.000,00 per sinistro. I massimali di assicurazione RCO non dovranno essere inferiori all'importo di € 8.000.000,00 per sinistro con il limite di € 2.500.000,00 per prestatore di lavoro.

L'affidatario si impegna inoltre a provvedere alla garanzia assicurativa per gli infortuni dei bambini; l'assicurazione vale per gli infortuni che l'assicurato (bambino iscritto al servizio) subisce durante la frequenza e la partecipazione alle attività organizzate dall'affidatario senza eccezione alcuna.

I massimali della polizza infortuni dovranno essere previsti nella misura minima di:

morte	€ 260.000,00;
invalidità permanente	€ 400.000,00;
diaria da ricovero	€ 52,00;
rimborso spese mediche	€ 5.200,00;

La polizza andrà a regolazione premio sulla base del numero effettivo dei bambini iscritti al servizio. Dovrà inoltre essere compresa la garanzia per il contagio da virus HIV.

La/e polizza/e andranno inviate in copia al Comune prima dell'attivazione del servizio oggetto del presente disciplinare e prima dell'inizio di ogni anno educativo. Nel caso in cui l'affidatario non trasmetta le polizze al Comune prima dell'inizio di ogni anno educativo, il Comune può procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 26 del presente disciplinare.

Art. 11 - Personale dell'affidatario

L'affidatario deve mettere a disposizione del servizio, per tutto il periodo di durata dell'affidamento, le seguenti figure professionali:

1. una persona, individuata all'interno della propria organizzazione, che sia referente per l'esecuzione del contratto e di collegamento con il Comune;
2. un/a pedagogo/a con esperienza minima biennale nella gestione di servizi educativi per l'infanzia da zero a sei anni.
3. il personale necessario per l'erogazione dei servizi o di nido d'infanzia dotato dei titoli professionali richiesti per l'accesso all'impiego nei nidi d'infanzia così come previsti dalla L.P. 12.03.2002 n. 4 e sue disposizioni attuative, nello specifico:

- un/a coordinatore/trice interna al nido in possesso dei medesimi titoli previsti per il personale educativo con esperienza minima biennale come educatrice o come coordinatrice in servizi socio educativi per l'infanzia; tale figura deve essere individuata fra il personale educativo impiegato nell'erogazione del servizio di nido d'infanzia.

- personale educativo in possesso dei titoli di studio previsti dalla citata normativa provinciale;

- personale ausiliario: assolvimento dell'obbligo scolastico;

- cuoco: licenza scuola dell'obbligo e attestato qualifica biennale di cuoco oppure diploma professionale triennale di cuoco.

L'affidatario deve garantire la presenza di personale in base ai parametri educatori-bambini di cui alla disciplina stabilita dalla PAT in materia con delibere della Giunta provinciale n. 1891 dd. 01.08.2003 e n. 1856 dd. 06.08.2004 e s.m. e precisamente:

- una unità di personale educativo ogni sei bambini frequentanti al di sotto dei 18 mesi;
- una unità di personale educativo ogni nove bambini frequentanti al di sopra dei 18 mesi;
- una unità di personale ausiliario ogni quindici bambini frequentanti;
- un cuoco.

I parametri di cui sopra si intendono automaticamente adeguati, nel caso di modifica della vigente disciplina, nonché delle relative disposizioni attuative.

Per permettere il rispetto di tali parametri l'affidatario assicura la tempestiva sostituzione del personale assente.

Sarà assicurata inoltre la presenza di personale educativo per il coordinamento e per garantire la funzionalità didattico-educativa del nido. Ove il Comune promuovesse incontri strettamente attinenti al servizio il detto personale si impegna a parteciparvi.

Al fine di garantire la continuità educativa con i bambini, l'affidatario mette a disposizione uno staff educativo la cui composizione rimane stabile per l'intero periodo di validità della convenzione, fatti salvi i casi di forza maggiore.

Art. 12 - Formazione del personale

Il personale operante nell'asilo nido a tempo pieno è tenuto, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale di data 01.08.2003 n. 1891 e s.m., a partecipare alle iniziative di formazione e aggiornamento promosse dalla Provincia Autonoma di Trento e realizzate in accordo con i Comuni interessati.

Art. 13 - Rapporto di lavoro e vincoli contrattuali

Il personale socio e/o dipendente operante nell'asilo nido dovrà essere regolarmente iscritto a libro paga e dovranno essere garantiti i versamenti contributivi come previsto dalla normativa vigente.

L'affidatario, è tenuto ad applicare integralmente ai lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci lavoratori, tutte le norme dei contratti collettivi di lavoro che disciplinano le prestazioni oggetto del servizio in argomento nel comparto in cui opera il soggetto gestore stesso. L'obbligazione va assunta anche con riferimento agli eventuali accordi locali integrativi dei contratti collettivi in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i servizi. Per contratti collettivi di lavoro e accordi integrativi si intendono quelli dello specifico settore di attività dei servizi educativi all'infanzia. Per accordi integrativi locali si intendono quelli stipulati in sede provinciale. Le obbligazioni così assunte vincolano il soggetto gestore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura, struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

Il personale utilizzato deve essere fisicamente idoneo a svolgere i compiti cui risulta assegnato; presso l'asilo nido dovrà essere conservata la documentazione attestante le certificazioni sanitarie previste dalla normativa vigente.

Il rapporto di lavoro del personale socio e/o dipendente dovrà comunque garantire il rispetto delle norme previste dallo Statuto dei lavoratori, con particolare riferimento all'art. 36 della L. 20.05.1970 n. 300.

Art. 14 - Integrazione di bambini con bisogni educativi speciali

Qualora all'asilo nido siano ammessi bambini con particolari e gravi difficoltà psichiche, fisiche o sensoriali, in base a segnalazione del Comune stesso, l'affidatario provvederà ad assegnare ulteriore personale con contratto a tempo determinato nel rispetto delle disposizioni della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e dell'Accordo di programma in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate in età evolutiva in provincia di Trento. Il Comune rimborserà all'affidatario le spese aggiuntive sostenute per il suddetto personale; tali spese dovranno essere adeguatamente documentate. Si precisa che il Comune rimborserà solo il costo dell'unità aggiuntiva necessaria e non il costo di eventuali sostituzioni della stessa che dovranno essere comunque assicurate dall'affidatario.

Art. 15 - Organi di partecipazione e gestione

A norma del vigente Regolamento di gestione degli asili nido comunali, gli organi di partecipazione e gestione sono:

- il Comitato di Gestione;
- l'Assemblea dei genitori;
- la Commissione per la predisposizione delle graduatorie.

Fino all'insediamento di detta Commissione le graduatorie saranno predisposte dall'Assessore competente con la collaborazione del personale degli Uffici comunali e se possibile del personale educativo, sulla base dei criteri stabiliti e delle modalità di applicazione fornite dalla Giunta comunale.

L'affidatario deve garantire il funzionamento di tali organi, assicurando la partecipazione dei rappresentanti dei genitori e del personale.

Art. 16 - Progetto pedagogico

L'affidatario si impegna a presentare al Comitato di gestione le linee pedagogiche del nido presentate in sede di offerta.

Art. 17 - Progetto educativo

Tutto il personale operante nell'asilo nido, costituito in gruppo di lavoro, deve concorrere secondo le rispettive competenze a programmare e organizzare l'attività educativa.

Spetta al personale educativo definire annualmente il progetto educativo. Per il primo anno il progetto educativo sarà quello elaborato in sede d'offerta.

Il progetto educativo deve essere inoltrato al Comune entro il primo mese di ogni anno educativo.

Art. 18 - Coordinamento pedagogico

Il/la pedagoga dell'affidatario manterrà costanti rapporti con i funzionari ed il competente Assessore del Comune allo scopo di:

- programmare le linee di intervento di coordinamento e consulenza pedagogica;
- effettuare periodiche verifiche sulla conduzione pedagogica del servizio;
- concordare i progetti di formazione e aggiornamento del personale;
- segnalare problematiche e necessità rilevate all'interno della struttura;
- assicurare un confronto ed uno scambio di esperienze professionali e culturali.

Art. 19- Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali (art. 123 D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.)

Ai sensi del D.Lgs 30.06.2003 n. 196 e s.m., il Comune di Tione di Trento, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi ai minori utenti e alle rispettive famiglie, designa l'affidatario quale responsabile del trattamento dei dati che necessariamente acquisirà, in ragione allo svolgimento del servizio.

L'affidatario procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Comune, in particolare:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio oggetto del presente disciplinare;
- non potrà procedere alla raccolta di dati presso le famiglie dei minori utenti, salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare o in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare;
- non potrà comunicare a terzi, salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare o in caso di urgenza con successiva informativa al titolare, e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza della convenzione. In quest'ultimo caso dovrà restituire tutti i dati in suo possesso al Comune entro il termine perentorio di 5 giorni;
- dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

La violazione o omissione delle prescrizioni sopra descritte ha rilevanza ai fini del successivo art.26.

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'affidatario è comunque obbligato in solido con il titolare per danni provocati agli interessati in violazione della legge medesima.

Art. 20 - Attività di controllo e verifiche sul servizio

L'affidatario si impegna a presentare, al momento dell'attivazione dell'asilo nido, al Comune, copia autentica del libro matricola e del libretto di lavoro del personale impiegato. Eventuali aggiornamenti dovranno essere prodotti al Comune entro 15 giorni dall'avvenuta variazione. Comunicherà altresì mensilmente i nominativi, i dati anagrafici e il titolo di studio in possesso del personale operante nell'asilo nido.

Il Comune, anche attraverso l'accesso al nido di propri delegati, svolgerà tutte le verifiche che si renderanno necessarie, in particolare con riferimento ai seguenti aspetti:

- presenza del personale educativo e ausiliario;
- controllo del rispetto del rapporto personale-bambini presenti;
- controllo della cucina, della dispensa e verifica sui prodotti e pasti erogati anche con riferimento all'uso di prodotti provenienti da coltivazioni biologiche;
- igiene e pulizia degli ambienti;
- verifica dell'attuazione del progetto pedagogico e del progetto educativo di cui agli artt. 2, 17 e 18 del presente disciplinare, anche sulla base di specifiche segnalazioni da parte del Comitato di gestione, attraverso il coordinamento pedagogico comunale e provinciale;

- ogni altra verifica che il Comune ritenga necessaria ai fini del regolare svolgimento del servizio.

In particolare il Comune si riserva di verificare anche tramite gli utenti dell'asilo nido, nei modi che riterrà più opportuno, la qualità del servizio offerto.

Art. 21 - Controlli dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e consulenza pediatrica

L'affidatario si impegna ad agevolare ogni controllo dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari competente per la verifica del rispetto della normativa igienico-sanitaria.

Art. 22 - Corrispettivo

Il corrispettivo dovuto all'affidatario viene determinato al momento dell'aggiudicazione in base all'offerta economica presentata dal soggetto risultato vincitore.

Tale corrispettivo è dovuto in proporzione ai mesi di effettivo svolgimento del servizio considerando le frazioni di mese come mese intero, ove pari o superiore ai 15 giorni e come metà mese (pari a metà corrispettivo mensile) ove inferiore ai 15 giorni

Il corrispettivo dovrà essere determinato come segue:

- a) una quota forfetaria per anno educativo pari ad 11 mesi di servizio, da rapportare ai mesi di effettivi servizi e da versare in rate mensili relativa al minimo garantito (soggetto a ribasso) parificato a 10 bambini a tempo pieno, ove ve ne siano almeno 10 a tempo pieno (numero minimo), come determinata al momento dell'aggiudicazione in base al ribasso stabilito nell'offerta economica presentata dal soggetto risultato vincitore;
- b) una quota mensile per ogni bambino iscritto in più rispetto al numero minimo di cui ad a) e fino al numero massimo di posti contemporaneamente disponibili, secondo la capienza massima della struttura, sulla base delle fasce di iscritti di cui al punto 2) dell'art. 2 del presente Disciplinare con applicazione alla quota ivi individuata del ribasso presentato dal soggetto risultato vincitore;

Il numero di iscritti si determina mensilmente con riferimento al numero massimo di bambini contemporaneamente iscritti ed ammessi in quel periodo, che non potrà essere superiore alla massima capienza della struttura.

L'importo del corrispettivo è considerato comprensivo di tutti i costi necessari a garantire la completa gestione della struttura secondo quanto previsto dal presente disciplinare. A tale importo deve essere aggiunta l'I.V.A. se dovuta a termine di legge.

Art. 23 - Modalità di liquidazione del corrispettivo

Il corrispettivo determinato in sede di aggiudicazione viene liquidato in 11 (undici) mensilità per ogni anno educativo (settembre – luglio successivo) a seguito di emissione da parte dell'affidatario di regolare fattura o di documento fiscalmente valido ai sensi della vigente normativa.

Dall'ammontare delle fatture verrà eventualmente detratto l'ammontare delle penalità applicate.

La liquidazione avviene entro 60 giorni dalla presentazione dei documenti di cui sopra, salvo per quelli presentati nel periodo dal 01/12 di ogni anno al 31/01 dell'anno successivo, per i quali la liquidazione potrà avvenire in tempi superiori.

Art. 24 - Cauzione definitiva

L'affidatario deve prestare cauzione a garanzia dell'esatto adempimento delle prestazioni previste dal contratto di servizio di importo pari al 10% dell'importo contrattuale.

La cauzione ha durata pari al contratto e comunque viene mantenuta fino allo svincolo della stessa da parte del Comune.

L'affidatario si impegna a reintegrare la cauzione nell'importo originario ogni volta la medesima abbia a subire riduzioni a seguito di escussione da parte dell'Amministrazione.

Art. 25 - Inadempimenti e penali

Qualora si verificassero, da parte dell'affidatario, comprovate carenze di gestione, comportamenti irrispettosi nei confronti dell'utenza, o qualsiasi altro fatto che costituisca inadempimento degli obblighi che l'affidatario si è assunto con la stipulazione del contratto di servizio, il Comune, procede alla contestazione scritta delle infrazioni. L'affidatario deve rispondere per iscritto ai rilievi entro 20 giorni dal ricevimento degli stessi. Il Comune verificata la persistenza degli inadempimenti ed acquisite le controdeduzioni in merito dell'affidatario, si riserva di applicare penali la cui misura è motivatamente

stabilita in relazione all'entità dell'inadempimento, fino a un massimo del 30% del corrispettivo annuo, fatta salva l'applicazione delle diverse e/o ulteriori sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la responsabilità per ulteriori danni che l'Amministrazione avesse a subire a causa dell'inadempimento stesso.

Ogniqualevolta, in seguito a controllo, il Comune verifichi il mancato rispetto del rapporto personale bambini, di cui all'art. 11 del presente disciplinare, applicherà una sanzione pecuniaria di € 260,00 (Euro duecentosessanta), fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare al Comune.

Il Comune può revocare l'affidamento, notificando la revoca almeno 3 (tre) mesi prima mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nei seguenti casi:

- a) gravi irregolarità nella conduzione e organizzazione complessiva del servizio. Costituisce grave irregolarità anche l'inadeguatezza del personale che non offra garanzia di capacità o non risulti idoneo a perseguire le finalità del servizio, purché segnalata dal Comune, anche con riferimento a singoli lavoratori, attraverso contestazione scritta per almeno due volte;
- b) gravi inadempimenti di natura igienico-sanitaria;
- c) diffusa e motivata insoddisfazione degli utenti.

In caso di risoluzione contrattuale dovuta ai motivi di cui ai punti a), b) e c), l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di chiedere all'affidatario il risarcimento del danno derivante dai fatti stessi e dalla necessità di un nuovo affidamento del servizio.

Art. 26 - Revoca per pubblico interesse

Il Comune può revocare l'affidamento, notificando la revoca almeno 3 (tre) mesi prima, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, per sopraggiunte ragioni di pubblico interesse.

La non copertura del numero minimo di posti di cui sopra (n. 10 posti) per 3 mesi di seguito è considerata ragione di pubblico interesse.

Art. 27 - Controversie

Le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione e interpretazione del disciplinare e del contratto - convenzione di affidamento del servizio in oggetto e/o eventuali allegati saranno definite dall'autorità giudiziaria competente.

Art. 28 - Spese

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto relativo al presente affidamento.

Art. 29 – Eventuale nuova normativa

Ove, prima della scadenza del presente affidamento, entri in vigore nuova normativa o disciplinare provinciale in materia di asili nido, e l'Amministrazione Comunale ritenga necessario un adeguamento alle nuove disposizioni del presente Disciplinare e/o Regolamento comunale e/o del contratto di servizio e/o dei patti che comunque regolano l'affidamento del Servizio di Asilo Nido, si procederà a stipulare un atto aggiuntivo al Contratto di Servizio, contenenti le nuove regole a cui il soggetto gestore e l'Amministrazione comunale dovranno attenersi. La stipulazione sarà effettuata entro 15 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione Comunale. La mancata stipulazione da parte del soggetto gestore potrà essere considerato dall'Amministrazione Comunale giusta causa per la revoca dell'affidamento nonché motivo di applicazione della penale pecuniaria.

Art. 30 - Aggiornamento ISTAT corrispettivi

A decorrere dal secondo anno educativo si procederà all'aggiornamento del corrispettivo risultante dall'offerta economica presentata in sede di gara, in misura percentuale pari alla variazione registrata sul costo della vita di operai e impiegati secondo i dati ISTAT dell'anno precedente.

Punto 10

INTERVENTI

L'Assessore Zamboni illustra la proposta di deliberazione: si tratta dell'affido per 5 anni, da settembre 2015 a luglio 2020, sulla base del Disciplinare proposto. La capienza dell'asilo è di massimo 35 bambini. Il Disciplinare è sostanzialmente quello già in essere se non per alcuni articoli che sono stati aggiornati, dei quali dà spiegazione. In riferimento all'articolo sull'orario di apertura è prevista la possibilità di estendere il servizio oltre il solito orario e le solite giornate. Inoltre sono stati modificati gli articoli 9 e 10 relativi all'attività di mensa con riferimento ad esigenze particolari dei bambini, l'articolo 10 fa riferimento alle coperture assicurative che sono state specificate meglio, in particolare i massimali. Inoltre è stata alzata la cauzione definitiva.

La Consigliera Scandolari afferma di aver notato all'articolo 9 che la mensa può essere usata anche per servizi ulteriori. Chiede cosa significa.

L'Assessore Zamboni risponde che può essere, come già si è verificato, che il servizio sia svolto anche per altri asili previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

La Consigliera Scandolari afferma, con riferimento alle diete speciali, che la cucina non è molto grande. La questione celiachia non è facile da gestire in spazi ristretti. Non crede che sia facile che questo sia fatto.

L'Assessore Zamboni risponde che dovrà specificare l'offerente come intende risolvere questo problema. Magari penserà di esternalizzare.

La Consigliera Scandolari afferma che sarebbe bello che i pasti fossero preparati in loco. Con riferimento alle polizze assicurative chiede come mai si sono fatte queste specificazioni.

L'Assessore Zamboni risponde che ci si è uniformati ai principali bandi in uso presso altri Comuni.

La Consigliera Scandolari chiede come mai si è specificato che ci devono essere garanzie per HIV.

L'Assessore Zamboni risponde che ci si è uniformati appunto ad altri Disciplinari.

La Consigliera Scandolari si augura che ci sia una notevole partecipazione così da avere un contenimento dei costi.

L'Assessore Zamboni risponde che questo lo sperano anche loro, anche se si è scelto di operare come 5 anni fa privilegiando la qualità.

La Consigliera Scandolari afferma che la struttura del Comune di Tione è molto bella, dovrebbe essere più pubblicizzata, anche sul sito comunale. Ci sono pochi Asili Nido così, va pubblicizzato maggiormente.

La Consigliera Giacomuzzi chiede se l'Amministrazione Comunale pone condizioni relative ai trattamenti contrattuali del personale delle Cooperative.

L'Assessore Zamboni chiede a cosa si riferisce esattamente.

La Consigliera Giacomuzzi afferma che le Cooperative ribassano le offerte poi ribaltano questo sul personale.

Il Segretario spiega che devono essere applicati i contratti di settore validi per le Cooperative.

La Consigliera Giacomuzzi che non trova giusto che siano applicati contratti diversi da quelli degli Enti che fanno gli appalti.

Punto 11 all'O.d.G.

Deliberazione n. 13/2015 dd. 24.03.2015

OGGETTO: Acquisizione a titolo gratuito dalla P.A.T. delle p.f. 1555/1, 1555/2 e 1555/3 C.C. Saone.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con note di data 23 febbraio 2011 (prot. 3212/2011) e 11 marzo 2014 (prot. 3326/2014) è stata chiesta alla P.A.T. – Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica la cessione a titolo gratuito al Comune delle p.f. 1555/1 (di 135 m²), 1555/2 (di 13 m²) e 1555/3 (di 62 m²) C.C. Saone, identificanti un bene appartenente al demanio idrico della P.A.T. ed in particolare una ex canaletta di derivazione del Rio del Ciocc, presso l'abitato di Saone.

Le motivazioni di tale richiesta sono le seguenti:

- a) l'acquisizione della p.f. 1555/1 consentirebbe al Comune di proporre ad un privato la permuta di tale immobile con la p.f. 1650 C.C. Saone, di 70 m², che costituisce parte del parco giochi di Saone e per il cui utilizzo attualmente il Comune medesimo paga a detto privato un canone di affitto di 200,00 € all'anno;
- b) la p.f. 1555/2 è parte del sedime della pista ciclopedonale a valle dell'abitato di Saone, costituita principalmente dalle p.f. 1512, di proprietà comunale, e p.f. 166/2, di proprietà della Comunità delle Giudicarie;
- c) la p.f. 1555/3, nella parte più a sud, costituisce il transito di accesso alla p.ed. 185 C.C. Saone di proprietà comunale (ex cabina elettrica).

L'ufficio provinciale sopra citato, con propria determinazione n. 35 del 9 febbraio 2015, ha stabilito di cedere gli immobili in questione a titolo gratuito al Comune, ai sensi dell'art. 38 della L.P. 23/1990. Il valore complessivo degli immobili in parola, calcolato esclusivamente a fini fiscali, è pari a 12.490,00 € complessivi.

- Visti gli atti sopra citati;
- esaminati i dati tavolari, catastali ed urbanistici relativi alle p.f. 1555/1, 1555/2 e 1555/3 C.C. Saone;
- vista la L.P. 23/1990, in particolare l'art. 38;
- visto il "Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale" come modificato con la deliberazione consiliare n. 14/2011 del 29 marzo 2011;
- visto il T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, in particolare l'art. 26, c. 3, lett. D);
- visto lo Statuto del Comune, come modificato con la deliberazione consiliare n. 25/2014;
- rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di consentire la stipulazione del contratto di cessione a titolo gratuito nel più breve tempo possibile;
- acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, espresso dal responsabile della struttura interessata, e contabile, espresso dal responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 81, c. 1, del T.U.L.R.O.C., approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;

con voti favorevoli n. 15, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Oss, Pellegrini, Maraner, Scandolari, Giacomuzzi), espressi per alzata di mano dai n. 20 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

6. di acquisire a titolo gratuito dalla Provincia Autonoma di Trento, per le motivazioni esposte in premessa, le p.f. 1555/1 (di 135 m²), 1555/2 (di 13 m²) e 1555/3 (di 62 m²) C.C. Saone, incaricando il Sindaco, quale legale rappresentante del Comune, della sottoscrizione del relativo contratto;
7. di incaricare la Giunta Comunale, il Sindaco e gli uffici comunali, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica;
8. di dichiarare, con voti favorevoli n. 15, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Oss, Pellegrini, Maraner, Scandolari, Giacomuzzi), espressi per alzata di mano dai n. 20 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di consentire la stipulazione del contratto di cessione a titolo gratuito nel più breve tempo possibile;
9. di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

Punto n. 11 all'OdG

INTERVENTI

Relazione l'Assessore Scalfi: Il Comune ha chiesto alla PAT anni fa queste particelle e la PAT le ha concesse.

La Consigliera Giacumuzzi afferma che è stata informata che su una di queste particelle è stato fatto un marciapiede abusivo.

L'Assessore Scalfi risponde che si informerà.

Punto 12 all'O.d.G.

Deliberazione n. 14/2015 dd. 24.03.2015

OGGETTO: Esame ed approvazione dell'accordo di programma per la realizzazione delle piste ciclo pedonali nelle Giudicarie.

II. CONSIGLIO COMUNALE

Vista la L.P. n. 3/2006 avente come oggetto " Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino e in particolare gli articoli 14 e seguenti che disciplinano la costituzione e il funzionamento delle Comunità";

Considerato che l'Accordo-quadro di programma per il Piano Territoriale della Comunità delle Giudicarie, nell'ambito del documento intitolato "Criteri ed indirizzi generali", individua, tra le strategie principali per lo sviluppo turistico e la mobilità in genere, il completamento della rete delle piste ciclabili delle Giudicarie;

Dato atto che si sono tenuti una serie di incontri tra la Comunità, i Comuni delle Giudicarie, la Provincia autonoma di Trento, il BIM del Chiese ed il BIM del Sarca, per elaborare un progetto che colleghi gli attuali tratti delle piste ciclo-pedonali, in modo da realizzare una completa infrastrutturazione del territorio sul piano della mobilità alternativa di tipo dolce ed assicuri la connessione delle Giudicarie con il sistema delle piste ciclabili della Provincia di Trento;

Considerato che da questa serie di incontri è nato un accordo di programma dove si riportano le regole per la realizzazione dei tratti di tracciato ciclo pedonale contenuti nella relazione tecnica;

Dato atto che tutti gli Enti coinvolti hanno manifestato la ferma convinzione che la definitiva concretizzazione del progetto può rappresentare un sistema di percorsi ciclopedonali di rilevanza primaria, tale da attrarre potenzialmente quote significative del movimento ciclo-turistico nazionale ed internazionale, il quale mostra *trend* in rapida crescita, con utenti che scelgono preferibilmente, come metà di visita e vacanza, proprio ambiti con adeguate infrastrutture dedicate alla mobilità ciclopedonale e con buona connessione con i territori circostanti;

Considerato che il programma di interventi oggetto del presente accordo può rappresentare altresì un primo tassello importante ed in piena coerenza con gli obiettivi assegnati dalla legislazione provinciale sulle "Reti delle Riserve" e con l'istituzione dei "Parchi Fluviali", che nel caso delle Giudicarie sono progetti in fase di start-up sia per quanto riguarda il bacino del fiume Sarca che per quello del Chiese; in effetti la maggior parte dei tratti di pista che con il presente accordo ci si pone l'obiettivo di realizzare, si sviluppano lungo le zone arginali dei due principali corsi d'acqua predetti, potendo costituire una prima infrastruttura essenziale e compatibile con ulteriori progetti di sviluppo socio-economico-ambientale dei relativi ambiti di riferimento;

Preso atto che l'accordo di programma prevede, per la realizzazione dei percorsi inclusi nella tabella 1 della relazione tecnica, un finanziamento complessivo di € 12.250.000,00 suddiviso come segue:

- Comunità delle Giudicarie € 8.250.000,00 (di cui € 1.000.000,00 a valere sul contributo provinciale per l'opera strategica di cui al paragrafo 4) del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2014 – vedi nota prot. n. 11834 del 25 novembre 2014);
- Consorzio dei Comuni BIM del Sarca, Mincio e Garda € 2.500.000,00 (vedi nota prot. 9243 del 23 settembre 2014);
- Consorzio dei Comuni BIM del Chiese € 1.500.000,00 (vedi nota prot. n. 11907 del 26 novembre 2014);

Considerato che la Conferenza dei Sindaci, nella seduta del 20 ottobre 2014, ha approvato la bozza di accordo di programma, prevedendo la destinazione dei canoni aggiuntivi di cui alla lettera e) dell'articolo 1 bis 1 comma 15 quater della L.P. 6 marzo 1998, n. 4, previsti nel bilancio della Comunità, all'opera in questione, ritenendola conforme alla normativa per gli effetti positivi verso l'ambiente, come meglio descritto sopra;

Dato atto che alla stessa Conferenza dei Sindaci sono state comunicate alcune lievi modifiche alla bozza dell'accordo di programma, come risulta dal verbale della riunione del 27 novembre 2014;

Preso atto che la Provincia autonoma di Trento interverrà con la realizzazione dei tratti di propria competenza (tabella 2 della relazione tecnica) oltre che con la manutenzione di tutti i percorsi oggetto del presente accordo di programma, come risulta dalla nota prot. n. 11774 del 21 novembre 2014;

Evidenziato che in via cautelativa, ai fini di una reale fattibilità della pista ciclabile che collega Ragoli a Ponte Arche, è stata preliminarmente contattata Hydro Dolomiti Enel S.r.l., società proprietaria dell'impianto idroelettrico Ponte Pià che deve essere inderogabilmente superato con il tracciato ciclabile;

Vista la comunicazione di Hydro Dolomiti Enel S.r.l. di data 2 dicembre 2014 prot. n. 784601 con la quale la società stessa si concede il nulla osta di massima alla realizzazione dei lavori previa condivisione del progetto definitivo ed esecutivo;

Visto il testo dell'Accordo di programma per la realizzazione delle piste ciclo pedonali nella Giudicarie, come allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, assieme alla relazione tecnica degli interventi previsti;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile, espressi ai sensi dell'art. 56 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1, come modificato dall'art. 16 della L.R. 23 ottobre 1998 n. 10;

Vista la Legge Provinciale 16 luglio 2006, n.3 e ss.mm.;

Con n. 20 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti e votanti,


DELIBERA

1. **di approvare**, per le motivazioni espresse in premessa, l'accordo di programma per la realizzazione delle piste ciclo pedonali nelle Giudicarie, che sarà sottoscritto da tutti i comuni delle Giudicarie, dalla Provincia Trento, dal BIM del Sarca e dal BIM del Chiese, come allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale assieme alla relazione tecnica, dando mandato alla Presidente, o in sua assenza al Vicepresidente, di sottoscrivere lo stesso documento, potendo anche apportare lievi modifiche al testo finale, pur sempre coerenti con gli obiettivi del provvedimento;
2. **di autorizzare** il Sindaco alla sottoscrizione dell'Accordo di programma allegato alla presente delibera.
3. **di dare evidenza** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del TULROC, approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi" da parte di chi abbia interesse.

ACCORDO DI PROGRAMMA

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Diego Viviani

ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI PISTE CICLO PEDONALI NELLE GIUDICARIE



L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno del mese di, presso la sede del intervengono
COMUNITA' DELLE GIUDICARIE, con sede in Tione di Trento, rappresentata dalla Presidente Patrizia Ballardini, autorizzata con provvedimento _____;
CONSORZIO DEI COMUNI BIM DEL SARCA, con sede a Tione di Trento, rappresentato dal Presidente Gianfranco Pederzoli, autorizzato con provvedimento _____;
CONSORZIO DEI COMUNI BIM DEL CHIESE, con sede a Condino, rappresentata dal Presidente Giorgio Butterini, autorizzato con provvedimento _____;
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con sede in Trento, P.zza Dante n. 5, rappresentata da _____ autorizzato con provvedimento _____;
COMUNE di _____, con sede in _____, rappresentato dal Sindaco _____, autorizzato con provvedimento _____;
COMUNE di _____, con sede in _____, rappresentato dal Sindaco _____, autorizzato con provvedimento _____;
COMUNE di _____, con sede in _____, rappresentato dal Sindaco _____, autorizzato con provvedimento _____;
COMUNE

PREMESSA

L'Accordo-quadro di programma per il Piano Territoriale della Comunità delle Giudicarie, nell'ambito del documento intitolato "Criteri ed indirizzi generali", individua, tra le strategie principali per lo sviluppo turistico e la mobilità in genere, il completamento della rete delle piste ciclabili delle Giudicarie.

Il presente accordo viene quindi a tradurre tale disegno del completamento della rete delle piste ciclabili delle Giudicarie, con un duplice obiettivo.

Con riguardo all'ambito territoriale delle Valli Giudicarie, l'intento è infatti quello di completare e collegare gli attuali tratti delle piste ciclo-pedonali, in modo da realizzare una completa infrastrutturazione del territorio sul piano della mobilità alternativa di tipo dolce. In quest'ottica tale progetto appare particolarmente rilevante in quanto interessa ed avvalorata ciascun ambito e le intere Valli Giudicarie, offrendo nuove opportunità anche per i residenti, non solo in termini di spostamento e quindi di miglioramento della qualità della vita nei paesi, ma anche di lavoro per il sistema economico locale, sia nella fase realizzativa che a regime, stimolando nuove iniziative imprenditoriali legate al cicloturismo e più in generale la possibilità di aumentare i flussi turistici, anche con una stagionalizzazione e delocalizzazione delle proposte turistiche che attualmente il territorio offre.

In una prospettiva più generale l'obiettivo è quello di assicurare la connessione delle Giudicarie con il sistema delle piste ciclabili della Provincia di Trento, in modo che anche il territorio delle Valli Giudicarie sia collegato e raggiungibile attraverso la rete delle piste

ciclopedonali che potenzialmente collega o dovrebbe collegare le diverse vallate del Trentino con i territori limitrofi, anche extraregionali.

Un primo passo in questa direzione è infatti rappresentato dall'impegno, che con il presente accordo la Provincia Autonoma di Trento si assume di realizzare il collegamento con i tratti già esistenti ed in corso di realizzazione della pista ciclabile del Limarò, nella prospettiva di giungere alla costruzione di un unico percorso ciclabile, idealmente denominato 'Dalle Dolomiti al Garda' (così come inserito anche nel Protocollo di Intesa per l'approvazione del "Piano Stralcio della viabilità e mobilità della Comunità delle Giudicarie", sottoscritto dalla Comunità di Valle delle Giudicarie e dalla Provincia Autonoma di Trento nel settembre 2013).

E' poi evidente che il sistema delle piste ciclopedonali delle Giudicarie potrà e dovrà trovare il definitivo completamento nel prossimo futuro (idealmente non appena completati gli interventi di cui al presente accordo) con la realizzazione di quei tratti che consentano le ulteriori importanti connessioni con analoghi tracciati, esistenti o auspicabilmente da realizzare, a ovest verso la zona del Banale e l'Altopiano della Paganella, a sud verso il passo del Ballino e la Busa di Riva del Garda, e verso il Lago di Idro, e a nord verso la pista della Val di Sole.

Vi è infatti la ferma convinzione che la definitiva concretizzazione del progetto può rappresentare un sistema di percorsi ciclopedonali di rilevanza primaria, tale da attrarre potenzialmente quote significative del movimento ciclo-turistico nazionale ed internazionale, il quale mostra *trend* in rapida crescita, con utenti che scelgono preferibilmente, come metà di visita e vacanza, proprio ambiti con adeguate infrastrutture dedicate alla mobilità ciclopedonale e con buona connessione con i territori circostanti.

L'approvazione del presente accordo risulta del resto compatibile con le politiche di sviluppo ed implementazione della rete provinciale delle piste ciclo-pedonali, che da diversi anni la Provincia Autonoma di Trento sta perseguendo e sostenendo, compatibilmente con il quadro delle risorse disponibili.

Il programma di interventi oggetto del presente accordo può rappresentare altresì un primo tassello importante ed in piena coerenza con gli obiettivi assegnati dalla legislazione provinciale sulle "Reti delle Riserve" e con l'istituzione dei "Parchi Fluviali", che nel caso delle Giudicarie sono progetti in fase di start-up sia per quanto riguarda il bacino del fiume Sarca che per quello del Chiese. In effetti la maggior parte dei tratti di pista che con il presente accordo ci si pone l'obiettivo di realizzare, si sviluppano lungo le zone arginali dei due principali corsi d'acqua predetti, potendo costituire una prima infrastruttura essenziale e compatibile con ulteriori progetti di sviluppo socio-economico-ambientale dei relativi ambiti di riferimento.

Nel proseguo del percorso di confronto avviato con la Provincia con l'approvazione del suddetto Protocollo di Intesa ed a seguito di ulteriori specifici incontri con i Sindaci dei Comuni delle Giudicarie e i Presidenti dei BIM del Sarca e del Chiese, la Comunità delle Giudicarie, attraverso il suo Servizio Tecnico, ha elaborato uno studio preliminare relativo all'insieme degli interventi sulle piste ciclo-pedonali delle Giudicarie che consentirebbe di completare i percorsi interni e quindi agevolare il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati.

In tale documento tecnico, che viene allegato al presente accordo quale sua parte integrante ed essenziale, sono state individuate e stimate in larga massima, a seguito di specifici sopralluoghi ed approfondimenti anche di natura tecnica, le diverse possibili opzioni riguardanti i tracciati di pista ciclopedonale che risultano allo stato mancanti. All'esito dei numerosi confronti effettuati con gli amministratori locali si è quindi stilato un programma di possibili interventi (che è contenuto nell'ultima parte del predetto documento allegato tecnico), essenzialmente individuati in base a considerazioni di maggior fattibilità tecnica ed a ragioni di natura economica. Si tratta in ogni caso di previsioni suscettibili di ogni ulteriore approfondimento e modifica, sia in ordine alla più puntuale definizione dello sviluppo che delle caratteristiche dei singoli tracciati (anche in termini di materiali e finiture da assumere); per il che non può che rinviarsi alle successive fasi progettuali dei singoli lotti, che saranno via via sottoposti alla valutazione dell'organo di consultazione previsto dal presente accordo nei limiti delle risorse finanziarie stanziare con il presente Accordo.

Il programma degli interventi oggetto del presente accordo è stato concordemente suddiviso nella parte attribuita all'iniziativa e quindi alla copertura finanziaria della Comunità di Valle delle Giudicarie e dei BIM del Chiese e del Sarca, e nella parte attribuita all'iniziativa e quindi alla copertura finanziaria della Provincia Autonoma di Trento, come risulta dalla relative ultime tabelle dell'Allegato Tecnico.

Va da sé che la sottoscrizione del presente Accordo di programma ha lo scopo di assicurare la realizzazione di tutti gli interventi previsti, seppur nell'ambito di una reciproca maggior autonomia delle parti (ovvero la Comunità di Valle delle Giudicarie e la Provincia Autonoma di Trento) nel compimento di tutte le attività necessarie alla realizzazione dei tratti di rispettiva assunzione, anche con riguardo ai tempi di intervento e alle soluzioni tecniche possibili; ferma restando la necessità di coordinare le azioni di rispettiva competenza, in modo da raggiungere gli obiettivi con maggiore efficacia e risparmiare risorse, evitando inutili sovrapposizioni e soluzioni non coerenti con il quadro complessivo degli interventi.

Articolo 1

Finalità dell'Accordo di Programma

1.1. Le parti, per le motivazioni espresse in premessa, esprimono la loro comune volontà di operare assieme affinché venga completata la rete delle piste ciclo-pedonabili nel territorio delle Valli Giudicarie.

1.2. In particolare con il presente Accordo le parti dichiarano di voler realizzare, nei modi e nei tempi che saranno via via decisi, rispettivamente, dalla Comunità di Valle e dalla Provincia Autonoma di Trento per i tratti di rispettiva competenza - in entrambi i casi previo parere dell'Organo di consultazione di cui all'articolo 6 - tutti i percorsi inclusi nelle rispettive Tabelle finali di cui all' "Allegato Tecnico Estimativo - Rete delle Piste Ciclo-pedonali delle Giudicarie", costituente l'Allegato parte essenziale del presente Accordo.

1.3. Le parti si impegnano sin d'ora a definire concordemente ogni eventuale futura questione che potesse insorgere nell'esecuzione del presente Accordo.

Articolo 2

Impegno della Comunità di Valle delle Giudicarie

2.1. Per le finalità di cui all'articolo precedente, la Comunità di Valle delle Giudicarie assume il ruolo di ente capofila con riguardo a tutte le attività necessarie per la realizzazione degli interventi di cui alla Tabella 1 relativa al Programma degli Interventi di competenza della Comunità di Valle delle Giudicarie, del BIM del Chiese e del BIM del Sarca, contenuta nel documento Allegato Tecnico Estimativo (pag. 29).

In particolare la Comunità si impegna:

- a) a coordinare l'iniziativa e le attività degli enti aderenti al presente accordo, al fine di realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
- b) a conferire gli incarichi per la progettazione delle piste ciclo pedonabili incluse nel predetto elenco, oppure a progettarle tramite il proprio Servizio Tecnico, provvedendo poi a richiedere le relative autorizzazioni, approvare i progetti, appaltare i lavori, conferire gli incarichi di direzione lavori o seguirli tramite il proprio personale, collaudarli, rendicontare gli interventi agli enti finanziatori, presentare eventuali domande di contributo ed incassare le relative sovvenzioni e comunque compiere tutte quelle operazioni necessarie alla buona riuscita degli interventi di cui alla predetta Tabella 1. Per compiere questa attività l'ente capofila potrà richiedere un acconto sulla spesa finale presunta agli Enti finanziatori al presente Accordo, fino alla misura massima del 50% della spesa di competenza di ciascun Ente finanziatore, a condizione che le relative opere siano già state appaltate e che i lavori siano effettivamente iniziati. La richiesta del saldo sarà corredata da tutta la documentazione attestante la spesa effettivamente sostenuta e la regolarità tecnica ed amministrative delle operazioni eseguite.
- c) ad eseguire eventuali acquisti od espropri di terreno funzionali alla realizzazione del percorso indicato negli elaborati progettuali, per conto dei Comuni competenti per territorio cui andrà intavolata la proprietà dei relativi tratti di pista realizzanda;
- d) a convocare gli incontri e le riunioni tra i componenti degli organi di consultazione relativi al presente Accordo al fine di monitorare l'andamento dell'iniziativa;
- e) a sostenere la realizzazione degli interventi di cui alla predetta Tabella 1, con un finanziamento nei limiti dell'importo massimo di € 7.250.000,00.

2.2. Le eventuali economie derivanti dagli interventi di competenza di cui al precedente punto, saranno imputati a favore della Comunità, in proporzione del contributo massimo sopra indicato.

2.3. Previo assenso dell'Organo di consultazione, la Comunità potrà stipulare accordi con soggetti pubblici per raggiungere le finalità di cui all'articolo 1 del presente documento, destinando una parte delle risorse al sostegno di forme di lavoro socialmente utile o di ambiti lavorativi in cui inserire occupazione debole.

Articolo 3

Impegni del Consorzio dei Comuni BIM del Sarca e del Consorzio dei Comuni BIM del Chiese

3.1 I Consorzi BIM del Chiese e del Sarca, nel sottoscrivere il presente Accordo, si impegnano a collaborare per assicurare la realizzazione degli obiettivi contenuti nell'articolo 1, ed in particolare a prestare:

- a) il sostegno finanziario alla realizzazione degli interventi di cui alla predetta Tabella 1, assicurando, rispettivamente, il Bim del Sarca il contributo economico nei limiti

dell'importo massimo di € 2.500.000,00; e il Bim del Chiese il contributo economico nei limiti dell'importo massimo di € 1.500.000,00.

b) la corresponsione degli eventuali acconti o del saldo per le spese anticipate dal soggetto capofila entro trenta giorni dalla data di richiesta;

c) la partecipazione alle riunioni degli organi di consultazione previsti dal presente Accordo.

3.2. Le eventuali economie derivanti dagli interventi di competenza di cui al precedente punto 2.1, saranno imputati a favore dei BIM in proporzione al loro contributo massimo.

Articolo 4 Impegno dei Comuni

4.1. I Comuni indicati in epigrafe, nel sottoscrivere il presente Accordo, si impegnano a collaborare per assicurare la realizzazione degli obiettivi contenuti nell'articolo 1, ed in particolare a prestare:

a) l'assenso al passaggio del percorso delle piste ciclo pedonali oggetto del presente documento sui terreni di rispettiva proprietà;

b) la massima collaborazione per l'espletamento delle procedure amministrative di competenza in merito agli interventi oggetto del presente Accordo;

c) la delega alla Comunità delle Giudicarie di tutte le funzioni proprie utili al raggiungimento dello scopo, in particolari quelle indicate nell'articolo 2.1 lettere b) e c);

d) la partecipazione alle riunioni degli organi di consultazione previsti dal presente Accordo.

Articolo 5 Impegni della Provincia autonoma di Trento

5.1 Per le finalità di cui all'articolo 1 del presente Accordo, la Provincia Autonoma di Trento si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie per la realizzazione degli interventi di cui alla Tabella 2 relativa al Programma degli Interventi di competenza della PAT contenuta nel documento Allegato Tecnico Estimativo (pag. 29).

In particolare la Provincia si impegna:

a) a conferire gli incarichi per la progettazione delle piste ciclo pedonabili incluse nel predetto elenco, oppure a progettarle tramite il proprio Servizio Tecnico, provvedendo poi a richiedere o prestare le relative autorizzazioni, approvare i progetti, appaltare i lavori, conferire gli incarichi di direzione lavori o seguirli tramite il proprio personale, collaudarli e comunque compiere tutte quelle operazioni necessarie alla buona riuscita degli interventi di competenza;

b) ad eseguire eventuali acquisti od espropri di terreno funzionali alla realizzazione dei tratti di competenza, la proprietà dei quali andrà ad essa intavolata;

c) a sostenere in proprio ogni onere e spesa relativa alla realizzazione degli interventi di competenza di cui alla predetta Tabella 2 (e ciò a prescindere dalle previsioni di stima di cui all'allegato tecnico estimativo che assumono per essa valore puramente indicativo), beneficiando pertanto di ogni eventuale economia derivante dalla progettazione e realizzazione di tali interventi di competenza;

d) a sostenere finanziariamente la realizzazione degli interventi di cui alla Tabella 1 dell'Allegato Tecnico Estimativo con il contributo economico nei limiti dell'importo massimo attualmente previsto in € 1.500.000,00 quale somma riconosciuta a titolo di intervento per la promozione dello sviluppo locale di cui al paragrafo 4 del Protocollo d'intesa in materia

di finanza locale per il 2014; le eventuali economie derivanti dagli interventi di competenza di cui al precedente punto 2.1., saranno imputate a favore della Provincia autonoma di Trento in proporzione al suo contributo massimo. In alternativa la Provincia potrà riconoscere direttamente alla Comunità tale cifra e quest'ultima si impegna ad utilizzarla per finanziare il progetto di cui al presente accordo di programma. Qualora la Provincia non confermasse tali risorse sul progetto, l'Organo di consultazione di cui al punto seguente del presente accordo provvederà a redigere un ordine di priorità degli investimenti che tenga conto dell'importo effettivamente disponibile.

e) a sostenere la manutenzione di tutti i tratti delle piste ciclo pedonali realizzati con il presente Accordo, previa sottoscrizione di apposite convenzioni con i Comuni proprietari dei percorsi interessati;

f) a collaborare per l'espletamento delle procedure burocratiche di competenza in merito agli interventi contenuti nel presente Accordo;

g) a dare l'assenso al passaggio del percorso delle piste ciclo pedonali oggetto del presente Accordo sui terreni di relativa proprietà;

h) a partecipare agli incontri dell'organo di consultazione di cui al precedente articolo;

i) a promuovere la promozione del sistema delle piste ciclabili delle Giudicarie nell'ambito dei programmi ed attraverso i canali utilizzati dal sistema provinciale della promozione turistica.

Articolo 6 **Organo di consultazione**

6.1. Al fine monitorare l'andamento delle attività previste e derivanti dall'attuazione del presente Accordo e di risolvere ogni problematica insorta nello svolgimento delle all'uopo attività necessarie, viene costituito un organo di confronto e consultazione composto dal Presidente della Provincia, dal Presidente della Comunità di Valle delle Giudicarie, dal Presidente del BIM del Sarca, dal Presidente del BIM del Chiese e dai Sindaci dei comuni aderenti. I componenti dell'organo possono delegare ad intervenire altro soggetto per iscritto. Le funzioni di presidenza e coordinamento dell'organo sono assunte dal rappresentante della Comunità di Valle.

6.2 L'organo ha funzioni propositive e consultive; si riunisce periodicamente, su convocazione del Presidente; delibera con presenza della maggioranza dei componenti e le sue decisioni sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alla seduta. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un dipendente della Comunità delle Giudicarie. Il Segretario della Comunità delle Giudicarie ed il Servizio Tecnico forniscono, se richiesta, assistenza amministrativa e tecnica.

6.3 L'organo esprime un parere obbligatorio prima dell'approvazione di ogni singolo progetto da parte della Comunità di Valle o della Provincia, o su eventuali varianti che comportino modifiche essenziali al tracciato o all'utilizzo del materiale. In tali casi, prima di esprimersi, l'organo deve acquisire obbligatoriamente il parere dei Comuni direttamente interessati dal singolo intervento.

6.4 L'organo consultivo nomina un comitato esecutivo, composto almeno dai soggetti finanziatori e dai rappresentanti della Provincia, con l'obiettivo di analizzare nel dettaglio e seguire più da vicino i vari lotti oggetto di progettazione. Tale comitato esecutivo, che sarà di volta in volta integrato dai rappresentanti dei comuni territorialmente interessati dalla progettazione, dovrà riferire l'esito della propria analisi all'organo di governo, il quale resta l'unico soggetto titolato ad esprimere definitivamente il parere.

6.5 Alle riunioni dell'organo o del comitato esecutivo possono partecipare, se inviati, rappresentanti della Provincia di Trento, funzionari della Comunità, dei Comuni o di altre Amministrazioni, tecnici o esperti chiamati a relazionare su determinate materie.

Articolo 7 Durata

7.1. Il presente "Accordo di programma" entra in vigore il giorno successivo alla sua sottoscrizione ed ha la durata di cinque anni. Alla sua scadenza può essere rinnovato con provvedimenti espressi da parte dei soggetti partecipanti.

Articolo 8 Disposizioni finali

8.1. Per particolari tratti di percorso, su richiesta dei comuni interessati, possono essere stipulati accordi tesi a regolamentare forme di compartecipazione finanziaria da parte dei soggetti richiedenti alla realizzazione delle opere.

8.2. Il presente Accordo può essere modificato solo in forma scritta e con l'accordo delle Parti direttamente interessate dalle relative variazioni.

Tione di Trento, _____ 2014

SCRUTATORI: **CORRADINI GIUSEPPE**
CHIESI RODOLFO

AZIONE
 S. ASSENTI GIUSTIZIARI
 S. ASSENTI GIUSTIZIARI

PER FIRMA VERBALE: **SUSINI GIULIO**

CONSIGLIERI PRESENTI

K.	DELIBERAZIONE ADOTTATA	A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	BALLARINI PATRIZIA (PRES. COMUNITA')	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	AMISTADI AMBRO	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	AMISTADI NADIA	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	ARMANI RAFFAELE	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	ARMANNI FABIO	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	ARTINI PAOLO	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	BAGOZZI ALVARO	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	BASSETTI ROSANNA	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	BAZZOLI MICHELE	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	BELTRAMI ALESSANDRO	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	BELTRANOLLI GIANNI	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	BIANCHINI SILVETTO	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	BINDO MARCO	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	BODIO PAOLA	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	BODIO NEMO	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16	BOLDRINI CELESTINO	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17	BONAZZA LUGGI	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18	BONTEMPELLI GIORGIO	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	BORONI ALESSANDRO	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20	BOTTERI GUIDO	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21	BRINA LUCA	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22	BRISAGHIELLA TAMARA	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23	BUGNA STEFANO	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24	BUTTERINI IVO	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	CALDERA ATTILIO	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26	CAPELLI SILVIA	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
27	CARESANI ENZO	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28	CARLI RODOLFO	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29	CARVI GIUSEPPE	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30	CASALI RODOLFO	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
31	CHIODEGA DIEGO	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
32	COLLINI BRUNA	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
33	COLLINI GIOVANNI	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
34	COLLINI MAURO	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
35	CORNELLI IVO	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
36	CORRADI GIUSEPPE	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
37	CROSINA GIANCARLO	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
38	DALPONTE ROBERTO	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
39	DORNA LUCA	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
40	FACCINELLI WALTER	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
41	FACCINI CRISTINA	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
42	FALDI MARIANO	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
43	FALDI LORETA	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
44	FANTATO ELENA	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
45	FARINA MAMA	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
46	FASOLI MATEO	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
47	FERRARI ANTONCELLO MARIO	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
48	FERRARI PIERGIORGIO	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
49	FIORELE FAUSTO	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
50	GALLAZZINI BARA	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
51	GRAZIOLI CIBARA	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
52	LEGNANI MATTEO	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
53	LORENZI CRISTIAN	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
54	LORENZI GIANLUCA	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
55	MALSTRANZI DANIELE	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
56	MARCHIONI SIMONE	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
57	MAIOLI MARISA	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
58	MARTINI VITTORIO	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
59	MASE NICOLA	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
60	MATTIOLI VALENTINA MICHELA	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
61	MOLINARI ALAN	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
62	MOSCA MARCELLO	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
63	MODARI GAMBATI TISTA	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
64	OLIVIERI LUIGI	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
65	PALETTI PAOLO	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
66	PANELATI ROBERTO	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
67	PAPALEONI OSVALDO	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
68	PARISI ANTONIO	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
69	PAROLARI GIULIO	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
70	PASI PAOLO	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
71	PERRONI ILARIA	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
72	PERRONI TULLIO	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
73	PIRDI ANNA	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
74	PIRDI GIADA	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
75	POLLA FEDERICO	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
76	POLLA MARIA PIA	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
77	PICCADONNA FLAVIO	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
78	RIGOTTI DANIEL	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
79	RIO PIERCANDIDO	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
80	RUTO DAMIANO	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
81	RIZZONELLI MARIACHIARA	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
82	SALVATERRA LUCA	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
83	SARTORI OSVALDO	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
84	SIMONI BRUNO	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
85	SIMONI MICHELA	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
86	SORDO SICHERI ALESSANDRA	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
87	STEFANELLI MICHELE	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
88	SUSINI GIULIO	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
89	TARDOLI MAURIZIO	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
90	TAROLLI DANIELE	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
91	VALLI ANPAOLO	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
92	VALLI ANPAOLO	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
93	VALLI ANPAOLO	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
94	ZANOLI MARIO	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
95	ZONFINI MARCO	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
96	ZONFINI VIGILIO	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
97	ZUBANI VINCENZO	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
98	ZULBERTI WALTER	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
99	Reper. Comune di Baccona da nominare	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TOTALE		64	3	32	64	67	76	76	71	74	75	74	63	63					

Punto n. 12 all'OdG

INTERVENTI

Relaziona il Sindaco: è una proposta di deliberazione che sta girando tra i vari Comuni Giudicariesi, sulla base di un accordo intervenuto tra i sindaci in sede di Conferenza dei Sindaci per realizzare varie piste ciclo-pedonali da parte della Comunità, con parziale finanziamento anche da parte di BIM Sarca e Chiese. L'accordo va approvato per quel che è così da poter poi procedere in modo unitario.

Il Consigliere Pellegrini chiede che tempi ci sono.

Il Sindaco risponde che sa che alcuni ramali sono già stati progettati dall'ufficio tecnico della Comunità, non sa quali sono i tempi di appalto e di realizzazione. Ci sono tratti semplici e altri complessi. Molto dipende dai tempi di approvazione da parte dei Comuni.

Il Consigliere Oss chiede se come Consiglio non regolamentiamo niente.

Il Sindaco risponde che con l'accordo si dà la disponibilità del territorio necessario del Comune.

Il Consigliere Maraner afferma di ritenere di esprimere parere favorevole, visto che ci si esprime su Tione. Su altre aree del tracciato è perplesso, ad esempio il collegamento con Ponte Arche via Ponte Pià. A lui sembra più accettabile una diversa soluzione tipo Stenico.

Il Sindaco risponde che ancora meglio sarebbe stato utilizzare la ex strada che ora però è privata, del gestore della centrale. Bisogna vedere che soluzioni ci saranno. Va tenuto conto di molti aspetti e certo ci potranno essere difficoltà. Intanto c'è l'Accordo di Programma per partire.

Punto 14 all'O.d.G.

Deliberazione n. 15/2015 dd. 24.03.2015

OGGETTO: Lavori di realizzazione di una zona sportiva sulla p.f. 90/2 in C.C. Saone.
Approvazione del progetto preliminare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione dell'Assessore Luca Scalfi in merito alla necessità di realizzare una zona sportiva sulla p.f. 90/2 in C.C. Saone, recentemente acquisita dal Comune di Tione e destinata specificatamente a tale utilizzo dal vigente Piano Regolatore Generale, secondo specifica variante approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n° 2797 del 30.12.2013, in vigore a tutti gli effetti dal 15.01.2014.

Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n° 7/2015 dd. 14.01.2015 si procedeva ad affidare l'incarico per la redazione della progettazione preliminare dei lavori di cui in oggetto al geom. Davide Buganza con studio tecnico in Saone, per un onorario di € 3.550,00.- oltre alla Cassa Previdenza 4% pari ad € 142,00.- per un totale complessivo di **€ 3.692,00.-**, determinato su un importo dei lavori presunto pari ad € 300.000,00=.

Visto il progetto preliminare dei lavori di "Realizzazione di una zona sportiva sulla p.f. 90/2 in C.C. Saone" consegnato dal geom. Davide Buganza in data 10.03.2015, prot. n. 2913, concludente nella spesa complessiva di **Euro 558.000,00.-** di cui Euro 406.780,00.- per lavori a base d'asta ed Euro 151.220,00.- per somme a disposizione dell'amministrazione, composto dagli elaborati di seguito richiamati:

1. Inquadramento cartografico;
2. Relazione tecnico – illustrativa;
3. Vista aerea;
4. Documentazione fotografica;
5. Planimetria attuale;
6. Planimetria di progetto;
7. Sezioni;
8. Particolari edificio palco/spogliatoi;
9. Quadro economico preliminare.

Considerato che ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Comunale, l'approvazione dei progetti di opere pubbliche di importo complessivo superiore ad Euro 100.000,00 viene adottata con deliberazione del Consiglio Comunale.

Preso atto che ai fini dell'approvazione in oggetto non sono necessari pareri ed autorizzazioni e che l'approvazione del progetto definitivo verrà adottata con deliberazione della Giunta Comunale una volta ottenuti tutti i pareri e/o autorizzazioni necessari e determinate le modalità di finanziamento dell'opera.

Rilevato che la realizzazione della zona sportiva interessa unicamente aree di proprietà comunale, ad esclusione del tracciato dei sottoservizi, che attraversa alcune proprietà private per le quali si provvederà ad ottenere le necessarie autorizzazioni preventivamente all'approvazione della progettazione esecutiva delle opere.

Considerato che l'opera in oggetto non è stata ancora inserita nel piano delle opere pubbliche.

Ritenuto comunque di procedere all'approvazione del progetto preliminare dell'intervento ai sensi dello Statuto comunale.

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico e contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria.

Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm. in materia di lavori pubblici, ed il relativo Regolamento di attuazione.

Visto il D.lgs. 12.04.2006 n. 163, nuovo Codice degli Appalti in materia di lavori pubblici, nonché il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 207 del 05.10.2010.

Viste le deliberazioni giuntali relative agli atti devoluti ai funzionari ed agli indirizzi per la gestione ed accertata la propria competenza.

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il Regolamento di contabilità, approvato con delibera di Consiglio n° 11/2001 dd. 05.03.2001, esecutiva ai sensi di legge.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 01.02.2005 n. 3/L.

Con n. 15 voti favorevoli, n. 4 contrari (Oss, Maraner, Pellegrini, Giacomuzzi) e n. 1 astenuto (Scandolari) espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti e votanti,

d e l i b e r a

1. **Di approvare** ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Comunale, il progetto preliminare dei lavori di "Realizzazione di una zona sportiva sulla p.f. 90/2 in C.C. Saone", pervenuto in data 10.03.2015 prot. n. 2913, redatto dal geom. Davide Buganza con studio in Saone (TN) comportante una spesa complessiva di **Euro 558.000,00.-** di cui Euro 406.780,00 per lavori a base d'asta ed Euro 151.220,00.- per somme a disposizione dell'amministrazione.
2. **Di dare atto** che l'opera in oggetto non è stata ancora inserita nel piano delle opere pubbliche e che nei futuri bilanci di previsione saranno individuate le modalità di finanziamento dell'intervento.
3. **Di specificare** che daranno esecuzione alla presente deliberazione gli Uffici comunali secondo le rispettive competenze.
4. **Di dare atto** che la presente deliberazione, ai sensi della normativa vigente, diviene esecutiva a pubblicazione avvenuta.
5. **di dare evidenza** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del TULROC, approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi" da parte di chi abbia interesse.

Punto n. 14 all'OdG

INTERVENTI

Relaziona l'Assessore Scalfi: sull'area acquisita dal Canile di Klagenfurt si vorrebbe realizzare un'area sportiva ad uso dei giovani di Saone. Attualmente le aree ad uso sportivo sono o della Parrocchia o private, per questo si vuole ora procedere su di un'area comunale. Il progetto è stato redatto dal geom. Buganza che è presente e che passa ad illustrare il progetto preliminare mediante proiettore, spiegandone le caratteristiche come da elaborati ad atti: sono presenti un campo da calcio in sintetico, un campo da pallavolo/pallacanestro in sintetico, un palco, parcheggi, la fermata dell'autobus e l'isola ecologica. La spesa complessiva totale è di € 580.000,00.

Il Consigliere Maraner afferma che il progettista fa riferimento al Piano Regolatore, non capisce a quale. C'è un P.R.G. vigente e una variante non ancora approvata. Il P.R.G. vigente non prevede aree sportive né parcheggi, l'area ha una previsione ad area residenziale. La variante al P.R.G. non è ancora stata approvata. Secondo loro esiste un contrasto tra le previsioni del progetto e il Piano e questo non è stato evidenziato dalla CEC e dall'Ufficio Tecnico. In generale di fronte ad un progetto simile non si capisce come sia possibile dire di sì, nonostante le affermazioni dell'Assessore Failoni. In un'area così piccola non capisce come si possano inserire tutte quelle cose, manca solo la pista di pattinaggio, sono previste innumerevoli cose e l'area è pavimentata in porfido, il verde si riduce a pochi metri quadrati. Il campo da calcio andrà recintato con reti altissime per impedire che il pallone vada sulla strada statale. Inoltre il costo è di € 580.000,00 e il Comune ha le casse vuote. Gli sembra solo un grande spot elettorale.

L'Assessore Scalfi ritiene che il Consigliere Maraner dovrebbe informarsi meglio con gli uffici. Il Comune prima di diventare proprietario dell'area ha fatto un accordo amministrativo che prevedeva una variante al P.R.G. che vedeva da un lato la cessione di un'area a fini sportivi al Comune e dall'altro un'area edificabile all'Associazione di Klagenfurt. L'area è stata prevista per soddisfare le varie esigenze dei censiti, compreso lo spostamento dell'area ecologica, e per venire incontro ai molti che praticano sport a Saone. L'intervento è stato suddiviso in vari interventi, la realizzazione potrà essere fatta a pezzi. Trova che il Consigliere Maraner sbaglia dicendo da 5 anni che loro fanno spot elettorali e ricorda che gli è stato dato del ladro, senza che lui sapesse perché.

Il Consigliere Maraner risponde che non gli ha mai dato del ladro, l'Assessore si legga il verbale della seduta.

La Consigliera Giacomuzzi afferma che si tratta di cose calate dall'alto, non è stato sentito il Comitato frazionale di cui fa parte, non c'è stata partecipazione e si poteva fare in una piccola Comunità. Vota contraria e aggiunge che trova che il posto sia sbagliato e che si sacrifichi l'ultima area verde del Paese.

Punto 15 all'O.d.G.

OGGETTO: Approvazione del Piano di Lottizzazione relativo all'area "Ex Park Hotel" compresa tra via Pinzolo e via Circonvallazione nell'abitato di Tione. Adozione preliminare della variante puntuale al PRG conseguente all'approvazione del Piano di Lottizzazione.

INTERVENTI

Il Sindaco spiega che è pervenuta una richiesta da parte del soggetto privato "Cala del Sogno" di sospendere la pratica. Visto quanto pervenuto, il Sindaco chiede la sospensione del punto all'OdG che quindi non sarà più trattato da questa Consigliatura e dell'argomento si occuperà il prossimo Consiglio Comunale.

Il Presidente afferma che il punto viene quindi sospeso.

Punto 16 all'O.d.G.

Deliberazione n. 16/2015 dd. 24.03.2015

OGGETTO: Proroga della convenzione con il Comune di Ragoli per la gestione del punto di lettura della Biblioteca Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione consiliare n. 11/2010 dd. 09.03.2010 con la quale è stata approvata la convenzione per la gestione di un punto di lettura nel Comune di Ragoli, nell'ambito di un servizio bibliotecario intercomunale per il periodo 1 aprile 2010 – 31 marzo 2015;

Dato atto che in esecuzione di detta deliberazione consiliare è stata sottoscritta la relativa convenzione, reg. atti privati n. 498.

Preso atto che la convenzione in essere con il Comune di Ragoli è ormai prossima alla scadenza il 31 marzo 2015.

Rilevata la volontà e l'opportunità di continuare a gestire in convenzione questo punto di lettura, e sentita in proposito anche l'amministrazione di Ragoli la quale ha confermato di voler continuare in tale senso.

Specificamente, con tale accordo il Comune di Tione di Trento garantisce un'apertura minima settimanale di otto ore del punto di lettura, con personale qualificato dipendente o esterno fornito da imprese specializzate, assicurando una determinata dotazione di materiale librario nonché l'accesso ai servizi minimi attualmente forniti dalla Biblioteca Comunale, quali prestito interbibliotecario, consultazione via web del Catalogo Bibliografico Trentino, accesso ad Internet, etc.

Le spese di gestione del punto di lettura, escluse quelle relative all'edificio in cui esso si svolge, sono anticipate dal Comune di Tione di Trento e a questo rimborsate dal Comune di Ragoli al netto dei finanziamenti provinciali concessi al Comune di Tione di Trento per l'attivazione del punto di lettura.

Come da volontà espressa dall'amministrazione di Ragoli, è previsto che la convenzione con Ragoli entri in vigore l'1 aprile 2015 e abbia durata fino al 31 dicembre 2016.

- Richiamato lo schema di convenzione per la gestione di un punto di lettura nel Comune di Ragoli, predisposto dagli uffici comunali secondo lo schema in uso;
- visto lo Statuto del Comune, nel testo approvato con deliberazione consiliare n. 25/2014;
- visto il T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/I./2005;
- acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, espresso dal responsabile della struttura interessata, e contabile, espresso dal responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 81, c. 1, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/I./2005;

con voti favorevoli n. 20, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano dai n. 20 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di prorogare, per le motivazioni esposte in premessa, la convenzione con il Comune di Ragoli per la gestione di un punto di lettura della Biblioteca comunale a Ragoli, specificando che detta convenzione entrerà in vigore l'1 aprile 2015 e avrà durata fino al 31 dicembre 2016;
2. di incaricare il Sindaco, quale legale rappresentante del Comune, della sottoscrizione della convenzione con il Comune di Ragoli;
3. di dare atto che le spese derivanti dalla convenzione di cui sopra saranno impegnate a carico del bilancio in corso e degli esercizi futuri e saranno finanziate secondo le modalità specificamente individuate nello schema di convenzione e richiamate in premessa;
4. di incaricare gli uffici comunali, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi della presente deliberazione e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica;
5. di dichiarare la presente deliberazione vista l'urgenza di procedere, ai sensi della normativa vigente, con voti n. 20 favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti, espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/I, e di dare atto che la stessa viene pubblicata all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi.
6. di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 2, lett. B, della L. 1034/1971 "Istituzione dei tribunali amministrativi regionali" o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/1971 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Punto n. 16 all'OdG

INTERVENTI

Relaziona il Sindaco, spiegando che per questo punto come per il 17 (proroga con Villa Rendena del Punto Lettura) si tratta di prorogare le convenzioni relative ai punti di lettura che hanno dato ottimi risultati e sono state fruite e apprezzate dai Paesi in cui si sono collocati. La proroga per Ragoli è più limitata (2 anni), per Villa Rendena (5 anni).

La Consigliera Giacomuzzi afferma che il Punto Lettura di Saone sta quasi scomparendo come attività.

Il Sindaco afferma che il Punto di Lettura funzionava grazie a volontari e la persona che lo seguiva è scomparsa.

La Consigliera Giacomuzzi spiega che Saone è distante da Tione.

Il Sindaco risponde che la situazione normativa è questa e dà agevolazioni per queste iniziative.

Punto 17 all'O.d.G.

Deliberazione n. 17/2015 dd. 24.03.2015

OGGETTO: Proroga della convenzione con il Comune di Villa Rendena per la gestione del punto di lettura della Biblioteca Comunale.

II. CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione consiliare n. 43/2009 dd. 26.11.2009 con la quale è stata approvata la convenzione per la gestione di un punto di lettura nel Comune di Villa Rendena, specificamente a Javrè, nell'ambito di un servizio bibliotecario intercomunale per il periodo 1 gennaio 2010 – 31 dicembre 2014.

Dato atto che in esecuzione di detta deliberazione consiliare è stata sottoscritta la relativa convenzione reg. atti privati n. 467.

Preso atto che detta convenzione è scaduta il 31.12.2014.

Rilevata la volontà e l'opportunità di continuare a gestire in convenzione questo punto di lettura, e sentita in proposito l'amministrazione di Villa Rendena che ha confermato di voler continuare in tale senso.

Specificamente, con tale accordo il Comune di Tione di Trento garantisce un'apertura minima settimanale di otto ore del punto di lettura, con personale qualificato dipendente o esterno fornito da imprese specializzate, assicurando una determinata dotazione di materiale librario nonché l'accesso ai servizi minimi attualmente forniti dalla Biblioteca Comunale, quali prestito interbibliotecario, consultazione via web del Catalogo Bibliografico Trentino, accesso ad Internet, etc.

Le spese di gestione del punto di lettura, escluse quelle relative all'edificio in cui esso si trova, sono anticipate dal Comune di Tione di Trento e a questo rimborsate dal Comune di Villa Rendena al netto dei finanziamenti provinciali concessi al Comune di Tione di Trento per l'attivazione del punto di lettura.

Si ritiene altresì di specificare che la gestione associata derivante dal presente provvedimento si intende decorrente dall'1.1.2015, pertanto senza soluzione di continuità rispetto alla convenzione scaduta il 31.12.2014.

Pertanto la convenzione con Villa Rendena entra in vigore l'1 gennaio 2015 e avrà durata per cinque anni, fino al 31 dicembre 2019.

- Richiamato lo schema di convenzione per la gestione di un punto di lettura nel Comune di Villa Rendena predisposto dagli uffici comunali secondo lo schema in uso;
- visto lo Statuto del Comune, nel testo approvato con deliberazione consiliare n. 25/2014;
- visto il T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/I./2005;
- acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, espresso dal responsabile della struttura interessata, e contabile, espresso dal responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 81, c. 1, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;

con voti favorevoli n. 20, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano dai n. 20 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

7. di prorogare, per le motivazioni esposte in premessa, la convenzione con il Comune di Villa Rendena per la gestione di un punto di lettura della Biblioteca comunale a Javrè, specificando che detta convenzione è entrata in vigore l'1 gennaio 2015 e avrà durata per cinque anni, fino al 31 dicembre 2019;
8. di incaricare il Sindaco, quale legale rappresentante del Comune, della sottoscrizione della convenzione con il Comune di Villa Rendena;
9. di dare atto che le spese derivanti dalla convenzione di cui sopra saranno impegnate a carico del bilancio in corso e degli esercizi futuri e saranno finanziate secondo le modalità specificamente individuate nello schema di convenzione e richiamate in premessa;
10. di incaricare gli uffici comunali, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi della presente deliberazione e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica;
11. di dichiarare la presente deliberazione vista l'urgenza di procedere, ai sensi della normativa vigente, con voti n. 20 favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti, espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e di dare atto che la stessa viene pubblicata all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi.
12. di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 2, lett. B, della L. 1034/1971 "Istituzione dei tribunali amministrativi regionali" o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/1971 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Punto n. 17 all'OdG

INTERVENTI

La Consigliera Giacomuzzi fa notare che Villa Rendena è più vicina di Saone.
Il Sindaco risponde che Villa Rendena è un altro Comune e si può fare la convenzione.

Punto 18 all'O.d.G.

Deliberazione n. 18/2015 dd. 24.03.2015

OGGETTO: Permuta con il sig. Flavio Salvaterra di fondi situati in località Grom, sul C.C. Tione I.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con note del 6 luglio 2007 (prot. 9777/2007) il sig. Flavio Salvaterra, residente a Tione, chiese al Comune la cessione di circa 125 m² della p.f. 2022/2 C.C. Tione I, immobile di proprietà comunale con vincolo di uso civico situato in località Grom, proponendo in permuta una parte dell'attigua p.f. 2022/1, di proprietà di terzi e da acquisire a proprie spese da parte del sig. Salvaterra.

L'area di proprietà comunale richiesta dal sig. Salvaterra è situata a ridosso della p.cd. 931, edificio di cui il sig. Salvaterra è comproprietario.

Con nota del 6 agosto 2008 (prot. 11716/2008) l'Amministrazione comunicò al sig. Salvaterra la propria disponibilità di massima all'effettuazione della permuta in questione evidenziando che il tipo di frazionamento necessario per la specifica individuazione delle aree oggetto di permuta avrebbe dovuto essere redatto a sue spese e che, comunque, la proposta di permuta avrebbe dovuto essere approvata dal Consiglio Comunale.

A seguito di accordi intercorsi con l'Amministrazione, con il tipo di frazionamento n. 86/2015, approvato dall'Ufficio del Catasto di Tione in data 4 marzo 2015, sono state specificamente individuate le aree oggetto della proposta di permuta e precisamente:

- il Comune dovrebbe cedere al sig. Salvaterra 133 m² della p.f. 2022/2 C.C. Tione I (da aggregare alla p.f. 2022/1);
- il sig. Salvaterra dovrebbe cedere al Comune 599 m² della p.f. 2022/2 C.C. Tione I (da aggregare alla p.f. 2022/1).

Entrambe le aree in questione sono costituite da prato con piante a basso fusto.

Come detto sopra, la p.f. 2022/1 è attualmente di proprietà di un soggetto terzo ma sarà acquistata dal sig. Salvaterra nei prossimi giorni (contratto di compravendita del 20 marzo 2015).

Il geom. Carla Scalfi, tecnico comunale, con perizia di data 12 marzo 2015 (prot. 3138/2015), ha stimato il valore delle aree in questione nel seguente modo:

- valore complessivo dell'area di 133 m² della p.f. 2022/2 (in cessione dal Comune al sig. Salvaterra: 798,00 €);
- valore complessivo dell'area di 599 m² della p.f. 2022/1 (in cessione dal sig. Salvaterra al Comune: 2.396,00 €).

Ai sensi dell'art. 104, c. 2, del "Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale", la proposta di permuta immobiliare presentata da un soggetto privato può essere presa in considerazione dall'Amministrazione solo qualora il valore dei beni da cedere al Comune sia almeno pari al triplo del valore dell'immobile comunale richiesto. Nel caso in questione tale criterio risulta rispettato.

La p.f. 2022/2 è vincolata quale bene di uso civico ai sensi della L. 1766/1927 a favore della Frazione di Tione, il cui patrimonio è amministrato dal Comune di Tione di Trento ai sensi dell'art. 4, c. 3, della L.P. 6/2005. Ai sensi dell'art. 16, c. 3, lett. c), della medesima L.P. l'estinzione del vincolo di uso civico è ammessa, tra l'altro, "qualora vi sia compensazione mediante apposizione del vincolo su altri beni idonei di pari valore o superficie acquisiti in permuta o con altro titolo, sempre che non si creino interclusioni o non si interrompa la

continuità del demanio civico. Gli eventuali conguagli o eccedenze derivanti dalle suddette operazioni devono essere destinati esclusivamente per finanziare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio di uso civico”.

Come evidenziato dal geom. Scafì nella perizia sopra citata, il valore dell'area che dovrebbe acquistare in permuta il Comune è pari al triplo del valore dell'area che sarebbe ceduta al sig. Salvaterra.

Pertanto, al fine della permuta in questione risulta necessario estinguere il vincolo di uso civico limitatamente all'area di 133 m² della p.f. 2022/2 che sarà ceduta al sig. Salvaterra, chiedendo al Servizio Autonomie Locali della P.A.T. l'autorizzazione a tale estinzione nonché l'apposizione del medesimo vincolo sull'area di 599 m² della p.f. 2022/1 che sarà acquisita dal Comune. Quest'ultima, peraltro, risulta idonea all'esercizio dell'uso civico essendo costituita da prato con piante a basso fusto e confinando con altri fondi di proprietà comunale vincolati ad uso civico (in particolare, con la medesima p.f. 2022/2).

Le spese derivanti dal contratto di permuta saranno a totale carico del sig. Salvaterra.

- Visti gli atti sopra citati;
- esaminato il tipo di frazionamento n. 86/2015, approvato dall'Ufficio del Catasto di Tione in data 4 marzo 2015;
- esaminata la perizia di stima di data 12 marzo 2015 (prot. 3138/2015);
- esaminati i dati tavolari, catastali ed urbanistici relativi alle p.f. 2022/1 e 2022/2 C.C. Tione I;
- vista la L.P. 23/1990, “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”;
- vista la L.P. 6/2005 “Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico”;
- visto l'art. 4 bis, c. 3, della L.P. 27/2010 (come modificato con la L.P. 14/2014) e preso atto che la Provincia, le comunità, i comuni e le loro forme associative possono procedere all'acquisto a titolo oneroso di immobili solo in determinate fattispecie tra le quali le “permuta a parità di prezzo o che comportino conguagli a favore dell'amministrazione”;
- visto il “Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale” come modificato con la deliberazione consiliare n. 14/2011 del 29 marzo 2011, in particolare l'art. 104;
- visto il T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, in particolare l'art. 26, c. 3, lett. l);
- visto lo Statuto del Comune, come modificato con la deliberazione consiliare n. 25/2014;
- rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di consentire l'invio della richiesta di cui sopra al Servizio Autonomie Locali della P.A.T. nel più breve tempo possibile;
- acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, espresso dal responsabile della struttura interessata, e contabile, espresso dal responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 81, c. 1, del T.U.L.R.O.C., approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;

con voti favorevoli n. 15, contrari n. 1 (Giacomuzzi), astenuti n. 4 (Oss, Maraner, Scandolari, Pellegrini), espressi per alzata di mano dai n. 20 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

10. di vendere mediante permuta, per le motivazioni esposte in premessa, al sig. Flavio Salvaterra l'area di 133 m² della p.f. 2022/2 C.C. Tione I (immobile di proprietà comunale con vincolo di uso civico situato in località Grom) come individuata con il tipo di frazionamento n. 86/2015, evidenziando che con la perizia citata in premessa (prot.

- 3138/2015), che si richiama ed approva, il valore complessivo di detta area è stato stimato in 798,00 €;
11. di acquistare mediante permuta, per le motivazioni esposte in premessa, dal sig. Flavio Salvaterra l'area di 599 m² della p.f. 2022/1 C.C. Tione I (immobile pure situato in località Grom) come individuata con il tipo di frazionamento n. 86/2015, evidenziando che con la perizia di cui sopra il valore complessivo di detta area è stato stimato in 2.396,00 €;
 12. di evidenziare che la permuta di cui sopra avviene senza alcun conguaglio monetario e che, pertanto, risulta rispettato il criterio di cui all'art. 104, c. 2, del "Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale", richiamato in premessa;
 13. di estinguere, ai sensi dell'art. 16, c. 3, lett. c), della L.P. 6/2005, il vincolo di uso civico sull'area di 133 m² della p.f. 2022/2 C.C. Tione I oggetto di cessione in permuta al sig. Salvaterra, richiedendo al Servizio Autonomie Locali della P.A.T. l'autorizzazione all'estinzione di detto vincolo e specificando che l'efficacia dell'estinzione rimarrà sospesa sino all'ottenimento di tale autorizzazione;
 14. di richiedere al Servizio Autonomie Locali della P.A.T. l'apposizione del vincolo di uso civico a favore della Frazione di Tione sull'area di 599 m² della p.f. 2022/1 C.C. Tione I oggetto di acquisto in permuta, a compensazione dell'estinzione di cui sopra, evidenziando che tale area risulta idonea all'esercizio dell'uso civico essendo costituita da prato con piante a basso fusto e confinando con altri fondi di proprietà comunale vincolati ad uso civico (in particolare, con la medesima p.f. 2022/2);
 15. di incaricare il Sindaco, quale legale rappresentante del Comune, della sottoscrizione del contratto di permuta e il Segretario Generale del relativo rogito, specificando che le spese derivanti da tale atto saranno a totale carico del sig. Salvaterra;
 16. di incaricare la Giunta Comunale, il Sindaco e gli uffici comunali, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica;
 17. di dichiarare, con voti favorevoli n. 15, contrari n. 1 (Giacomuzzi), astenuti n. 4 (Oss, Maraner, Scandolari, Pellegrini), espressi per alzata di mano dai n. 20 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di consentire l'invio della richiesta di cui sopra al Servizio Autonomie Locali della P.A.T. nel più breve tempo possibile;
 18. di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

Punto n. 18 all'OdG

INTERVENTI

Il Vicesindaco relaziona sulla questione, spiegando che la pratica è partita svariati anni fa. Illustra la proposta di deliberazione. Si tratta di una permuta con cessione e acquisto, estinzione del vincolo di uso civico e apposizione del vincolo sulla nuova area acquisita. È una permuta 1 a 3.

Il Consigliere Oss chiede di chi si tratta esattamente e dove sia la zona.

Il Vicesindaco dà le spiegazioni richieste.

La consigliera Giacomuzzi afferma se tutto questo sia finalizzato alla ristrutturazione del rudere.

Il Vicesindaco risponde che l'Ufficio Tecnico ha fatto la stima e i valori proposti sono quelli stimati.

La Consigliera Giacomuzzi trova che questo dia la possibilità di sistemare bene in montagna ma non trova giusto dare aree a questi valori. Chiede perché non mettere all'asta.

Il Vicesindaco risponde che c'era una richiesta e questa Amministrazione ha fatto quello che ha sempre fatto anche l'Amministrazione precedente.

La Consigliera Giacomuzzi afferma che devono aumentare il valore della proprietà frazionale finale. Chiede perché non si è acquisito il rudere per poi venderlo con l'area

Il Vicesindaco afferma che il valore è stato triplicato, la stima è stata fatta dagli Uffici e non trova giusto che siano fatti interventi su ciò che gli Uffici tecnicamente valutano corretto fare.

Il rudere non si è acquisito perché il Comune non fa l'immobiliarista e vi era la richiesta di un privato.

Punto 19 all'O.d.G.

Deliberazione n. 19/2015 dd. 24.03.2015

OGGETTO: Permuta della p.f. 1281 C.C. Tione I, di proprietà comunale e situata a lato di Via Brescia, con la neo p.f. 3282/1 C.C. Tione I, di proprietà della F.lli Pellegrino di Pellegrino Francesco & C. snc e situata in località Pispont.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con nota del 9 dicembre 2013 (prot. 17281/2013) l'impresa F.lli Pellegrino di Pellegrino Francesco & C. snc con sede a Villa Rendena ha richiesto la cessione della p.f. 1281 C.C. Tione I, fondo di 27 m² di proprietà comunale situato a lato di Via Brescia, proponendo al Comune la permuta di tale immobile con circa 130 m² della p.f. 3282 C.C. Tione I, fondo di proprietà dell'impresa medesima e situato in località Pispont.

Con e-mail del 17 gennaio 2014 l'ing. Alfredo Massimo Dalbon, tecnico dell'impresa sopra citata, a seguito di accordi intercorsi con l'Amministrazione ha modificato la richiesta di cui sopra proponendo la cessione al Comune di 438 m² della p.f. 3282.

Tale richiesta è finalizzata ad accorpare la p.f. 1281 in un unico lotto con la p.ed. 1685 e la p.f. 1280, edificio e relativa area di pertinenza di proprietà dell'impresa richiedente. Specificamente, la p.f. 1281, pur appartenendo al demanio stradale del Comune, è costituita da un piccolo appezzamento prativo in sommità della muratura a monte di Via Brescia, quindi inaccessibile dalla strada comunale.

L'area della p.f. 3282 che sarebbe ceduta in permuta al Comune è attigua a fondi di proprietà di A.S.M. Tione di Trento, azienda speciale del Comune, sui quali sarà realizzata la centrale di teleriscaldamento a biomassa (p.f. 3286, 3287, 3288, 3289, 3290 e 3293), nonché alla p.f. 3285/2 che prossimamente sarà ceduta al Comune nell'ambito della lottizzazione del comparto 5 (di cui alla deliberazione giunta n. 42/2015).

Con nota del 24 gennaio 2014 (prot. 1136/2014) l'Amministrazione ha evidenziato all'impresa che la richiesta di permuta, così come integrata in data 17 gennaio 2014, sarebbe stata sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale a seguito della presentazione del tipo di frazionamento relativo alla p.f. 3282, da predisporre a cura e spese dell'impresa richiedente.

Detto tipo di frazionamento, approvato dall'Ufficio del Catasto di Tione in data 12 marzo 2015 con il n. 98/2015 individua l'area proposta in cessione al Comune dall'impresa richiedente come la neo p.f. 3282/1 C.C. Tione I, di 438 m².

Il geom. Edoardo Floriani, tecnico comunale, con perizia di data 16 marzo 2015 (prot. 3312/2015), ha stimato il valore degli immobili in questione nel seguente modo:

- valore complessivo della p.f. 1281 (in cessione dal Comune alla F.lli Pellegrino snc): 2.160,00 €;
- valore complessivo della neo p.f. 3282/1 (in cessione dalla F.lli Pellegrino snc al Comune): 6.570,00 €.

Ai sensi dell'art. 104, c. 2, del "Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale", la proposta di permuta immobiliare presentata da un soggetto privato può essere presa in considerazione dall'Amministrazione solo qualora il valore dei beni da cedere al Comune sia almeno pari al triplo del valore dell'immobile comunale richiesto. Nel caso in questione tale criterio risulta rispettato.

Al fine della cessione in permuta all'impresa richiedente della p.f. 1281 risulta necessario declassificarla, ai sensi degli art. 6 e 9 della L.P. 42/1973, e sdemanializzarla, ai sensi dell'art. 829, c. 2, Cod. Civ., in quanto la stessa risulta iscritta nel libro fondiario tra i beni demaniali del Comune.

Le spese derivanti dal contratto di permuta saranno a totale carico della F.lli Pellegrino snc.

- Visti gli atti sopra citati;
- esaminato il tipo di frazionamento n. 98/2015, approvato dall'Ufficio del Catasto di Tione in data 12 marzo 2015;
- esaminata la perizia di stima di data 16 marzo 2015 (prot. 3312/2015);

- esaminati i dati tavolari, catastali ed urbanistici relativi alle p.f. 1281 e neo p.f. 3282/1 C.C. Tione I;
 - vista la L.P. 23/1990, "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento";
 - visto l'art. 4 bis, c. 3, della L.P. 27/2010 (come modificato con la L.P. 14/2014) e preso atto che la Provincia, le comunità, i comuni e le loro forme associative possono procedere all'acquisto a titolo oneroso di immobili solo in determinate fattispecie tra le quali le "permutate a parità di prezzo o che comportino conguagli a favore dell'amministrazione";
 - visto il "Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale" come modificato con la deliberazione consiliare n. 14/2011 del 29 marzo 2011, in particolare l'art. 104;
 - visti gli art. 6 e 9 della L.P. 42/1973 nonché l'art. 829, c. 2, Cod. Civ.;
 - visto il T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, in particolare l'art. 26, c. 3, lett. l);
 - visto lo Statuto del Comune, come modificato con la deliberazione consiliare n. 25/2014;
 - acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, espresso dal responsabile della struttura interessata, e contabile, espresso dal responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 81, c. 1, del T.U.L.R.O.C., approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
- con voti favorevoli n. 15, contrari n. 5 (Oss, Maraner, Pellegrini, Scandolari, Giacomuzzi), astenuti n. 0, espressi per alzata di mano dai n. 20 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

19. di vendere mediante permuta, per le motivazioni esposte in premessa, all'impresa F.lli Pellegrino di Pellegrino Francesco & C. snc di Villa Rendena la p.f. 1281 C.C. Tione I, fondo di 27 m² situato a lato di Via Brescia, evidenziando che con la perizia citata in premessa (prot. 3312/2015), che si richiama ed approva, il valore complessivo di detto immobile è stato stimato in 2.160,00 €;
20. di acquistare mediante permuta, per le motivazioni esposte in premessa, dall'impresa F.lli Pellegrino di Pellegrino Francesco & C. snc la neo p.f. 3282/1 C.C. Tione I, fondo di 438 m² situato in località Pispont, come individuata con il tipo di frazionamento n. 98/2015, evidenziando che con la perizia di cui sopra il valore complessivo di detto immobile è stato stimato in 6.570,00 €;
21. di evidenziare che la permuta di cui sopra avviene senza alcun conguaglio monetario e che, pertanto, risulta rispettato il criterio di cui all'art. 104, c. 2, del "Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale", richiamato in premessa;
22. di declassificare, ai sensi degli art. 6 e 9 della L.P. 42/1973, e sdemanializzare, ai sensi dell'art. 829, c. 2, del Codice Civile, per le motivazioni esposte in premessa, la p.f. 1281 C.C. Tione I;
23. di specificare che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato all'albo del Comune per quindici giorni consecutivi (ulteriori rispetto al periodo di pubblicazione di cui all'art. 79, c. 1, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005), evidenziando che gli interessati potranno presentare opposizione entro i quindici giorni successivi alla scadenza di detto termine, ai sensi dell'art. 6 della L.P. 42/1973;
24. di incaricare il Sindaco, quale legale rappresentante del Comune, della sottoscrizione del contratto di permuta e il Segretario Generale del relativo rogito, specificando che le spese derivanti da tale atto saranno a totale carico della F.lli Pellegrino snc;
25. di incaricare la Giunta Comunale, il Sindaco e gli uffici comunali, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica;
26. di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

Punto n. 19 all'OdG

INTERVENTI


Relazione l'Assessore Salvaterra che illustra la proposta di delibera. È una permuta 1 a 3 per valori come da Regolamento.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene chiusa alle ore 23.35.

Il presente verbale si compone di n. 55 pagine e degli allegati richiamati.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Lorenzo Leonardi



IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

